

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXXVII. SEDUTA

VENERDI 20 OTTOBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Pag.

Disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia»
(401) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	5199, 5203, 5207, 5208, 5210, 5211, 5212 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5219, 5227, 5229, 5232
CRISTALDI, relatore di minoranza	5200, 5204, 5212 5214, 5216, 5225, 5227, 5230
LO MANTO	5201, 5224
FRANCHINA	5202, 5216, 5223, 5227
NICASTRO	5204, 5210, 5211, 5212, 5213, 5221, 5224 5227, 5231
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	5204, 5209, 5211 5215, 5216, 5218, 5225, 5227, 5231
CASTROGIOVANNI	5205, 5210, 5214, 5215, 5216
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	5207, 5210, 5211, 5215, 5217
BIANCO	5209, 5227, 5231
PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione	5210 5215, 5216
NAPOLI	5212, 5217, 5219, 5228
ALESSI	5213, 5215, 5216, 5217
RESTIVO, Presidente della Regione	5213
PANTALEONE	5220, 5224, 5231
STABILE	5222
AUSIELLO	5222, 5228
POTENZA	5228
FERRARA	5228
(Votazioni nominali)	5229
(Risultati di votazioni)	5229
Interrogazioni (Rinvio dello svolgimento)	5199

La seduta è aperta alle ore 16,33.

FRANCHINA, segretario ff. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio di svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è rinvia per assenza del Presidente della Regione e degli assessori interessati.

(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,10)

Seguito della discussione del disegno di legge:
«Riforma agraria in Sicilia» (401):

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
«Riforma agraria in Sicilia».

Do lettura dell'articolo 12:

Art. 12.

Inderogabilità dell'attuazione del piano.

« La mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di bonifica non esonera il proprietario dalla esecuzione del piano approvato, salvo che l'Ispettore provinciale dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, riconosca che le opere stesse sono connesse con quelle della trasformazione. In tale caso determina per quale parte del piano può essere ritardata l'esecuzione »

Altresì non esonera il proprietario dalla esecuzione del piano la ritardata ammissione a contributo per opere di miglioramento fondiario di competenza privata. »

Comunico che all'articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

sostituire al secondo comma il corrispondente comma del testo del Governo, che è così formulato:

« Altresì non esonera il proprietario dalla esecuzione del piano la mancata o ritardata ammissione a contributo per opere di miglioramento fondiario di competenza privata. »

aggiungere i seguenti ultimi comma:

« La decisione dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, prevista nel primo comma, deve essere comunicata, entro dieci giorni, al rappresentante dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia presso il Comitato provinciale dell'agricoltura, che ne dà conoscenza alla Amministrazione centrale dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Contro la decisione dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione sopra prevista, reclamo del Presidente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia o del suo rappresentante presso il Comitato provinciale dell'agricoltura all'Assessore per l'agricoltura e foreste, che, intesi gli interessati, emette, entro sessanta giorni, il provvedimento definitivo ».

— dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, Ausiello e Bonfiglio:

aggiungere, nel secondo comma, dopo la parola: « piano » le altre: « nei termini previsti la mancata o ».

— dall'onorevole Cristaldi:

sopprimere, nel primo comma, le parole da: « salvo che l'Ispettore » fino alla fine.

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 12 il seguente:

Art. 12.

Inderogabilità dell'attuazione del piano.

« La mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di bonifica non esonera il proprietario dalla esecuzione del piano approvato salvo che l'Ispettore provinciale della agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, riconosca che le opere stesse sono

strettamente connesse e dipendenti. In tal caso determina per quale parte del piano può essere ritardata l'esecuzione.

Altresì non esonera il proprietario dalla esecuzione del piano la mancata o ritardata ammissione a contributo per opere di miglioramento fondiario di competenza privata.

La decisione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, prevista nel primo comma, deve essere comunicata, entro dieci giorni, al rappresentante dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia presso il Comitato provinciale dell'agricoltura che ne dà conoscenza alla amministrazione centrale dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Contro la decisione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione sopra prevista, reclamo del Presidente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia o del suo rappresentante presso il Comitato provinciale della agricoltura all'Assessore per l'agricoltura e foreste, che, intesi gli interessati, emette, entro sessanta giorni, il provvedimento definitivo. »

Apro la discussione sull'emendamento presentato dall'onorevole Cristaldi. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cristaldi, per darne ragione.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso l'articolo 12, così come è stato formulato dalla Commissione, prevede una deroga che potrebbe praticamente, ove l'articolo non venisse applicato con discriminazione obiettiva ma secondo criteri di favoritismo, rendere inoperante tutta la legge. Che cosa dice lo articolo 12 proposto dalla Commissione? « La mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di bonifica non esonera il proprietario dalla esecuzione del piano approvato, salvo che l'Ispettore provinciale dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, riconosca che le opere sono connesse con quelle della trasformazione. In tal caso, determina per quale parte del piano può essere ritardata l'esecuzione. »

Altresì non esonera il proprietario dalla esecuzione del piano la ritardata ammissione a contributo per opere di miglioramento fondiario di competenza privata. »

Il mio emendamento tende a stabilire due cose; in primo luogo, che in ogni caso la mancata o ritardata esecuzione delle opere

pubbliche di bonifica non esonera il proprietario dall'obbligo della trasformazione; ed in secondo luogo, che la mancata o ritardata ammissione del proprietario ai contributi non può essere causa di sospensione della esecuzione del piano. Vorrei ricordare che nel testo del Governo l'ultimo comma così dice: « Altresì non esonera il proprietario... la mancata o ritardata ammissione a contributo... »

La Commissione, modificando il testo del Governo (e quindi volutamente), ha limitato l'esclusione dal beneficio dell'esonero alla « ritardata ammissione a contributo ». Implicitamente bisogna ritenere che il proprietario non sia obbligato ad eseguire il piano qualora il contributo non sia stato concesso affatto.

BIANCO. Devi discutere soltanto sul primo comma.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Devo fare osservare che il mio emendamento riguarda il primo comma, ma è conseguentemente soppressivo del secondo comma; quindi, se io devo illustrare il mio emendamento, bisogna che parli anche degli altri comma del comma, di cui propongo la soppressione. Se il mio emendamento apportasse modifiche soltanto al primo comma, l'onorevole Bianco avrebbe ragione.

BIANCO. La modifica si riferisce soltanto al primo comma.

NICASTRO. L'onorevole Cristaldi chiarisce che la soppressione deve intendersi riferita a tutto il resto dell'articolo e non soltanto alla seconda parte del primo comma.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ho illustrato nell'insieme il mio emendamento anzitutto perché non vorrei ritornare sull'argomento. Spiegherò, pertanto, in brevissime parole come vedo questo problema. L'articolo 12 prevede che l'esecuzione del piano può non avvenire o per la mancata esecuzione delle opere pubbliche, qualora l'Ispettore agrario ritenga che ciò influisca sull'adempimento del piano stesso, ovvero per la ritardata ammissione del proprietario al contributo. Io sono del parere che nessuno può esonerare il proprietario dall'obbligo di eseguire il piano, nè una deliberazione dell'Ispettorato agrario, conseguente alla non avvenuta realizzazione di opere pubbliche, nè la mancata o ritarda-

ta ammissione del proprietario al contributo. Su questo secondo aspetto io ritorno al progetto governativo, cioè al progetto originario presentato dal Governo e modificato dalla Commissione, che dice testualmente:

« Altresì non esonera il proprietario dalla esecuzione del piano la mancata o ritardata ammissione al contributo per opere di miglioramento fondiario di competenza privata. »

La Commissione, invece — come dicevo —, ha modificato questa dizione, dicendo che solo la ritardata ammissione a contributo non esonera il proprietario; quindi, per implicito, la mancata ammissione lo esonererebbe.

Questi sono i concetti fondamentali che mi hanno indotto a presentare il mio emendamento, che, per quanto riguarda il secondo comma trova concordi anche gli emendamenti presentati dall'onorevole Alessi e da altri colleghi. A mio avviso, se è vero che la riforma consiste principalmente nella bonifica, dobbiamo fare in modo da evitare ogni possibile scusa al non adempimento dell'obbligo di essa e stabilire che, in ogni caso, i proprietari sono tenuti a compiere le opere di trasformazione e di miglioramento. Questo è il concetto e la portata del mio emendamento.

LO MANTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MANTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'aspetto assolutamente fondamentale della riforma sia quello dell'incremento della produzione. Ora, se davvero si intende ottenere una intensa produzione mediante l'attuazione della riforma, non si può non essere d'accordo con l'articolo 12 elaborato dalla Commissione, specialmente perché tale articolo prevede che necessariamente ad ogni proprietario, ad ogni agricoltore, spettano i contributi per potere effettuare, nelle terre da trasformare, quelle opere che tutto il progetto di legge prevede, onde la riforma possa avere la sua integrale attuazione.

Sotto questo aspetto, io condivido l'articolo 12 elaborato dalla Commissione. Non si dimentichi che, per effettuare tutti i miglioramenti necessari, descritti nell'articolo 6 già approvato non è sufficiente impiegare delle piccole somme. Ricordo di avere sentito affermare che, se si intende davvero ottenere in Sicilia il potenziamento economico della

terra, è necessario impiegare esattamente non meno di 300mila lire per ettaro. Quindi, se poniamo il proprietario, l'agricoltore proprietario, in condizione di non potere ottenere il contributo che gli spetta e che gli è necessario perché la trasformazione possa avvenire, l'obbligheremo a vendere quella terra che dovrebbe essere trasformata. Quindi, in questo caso, non si potrebbe accusare il proprietario di ignavia;...

FRANCHINA. Lei va oltre l'intenzione.

LO MANTO. ...ci si dovrebbe, invece, pentire di averlo posto in una condizione di assoluta insufficienza. Se il contributo non verrà corrisposto, il proprietario — lo ripeto — non sarà in grado di effettuare tutte le trasformazioni imposte dalla legge, in quelle terre a cui egli è assolutamente legato perché gli provengono dal lavoro di parecchie generazioni e dal suo stesso lavoro.

Debbo ancora aggiungere che non condivido l'emendamento Cristaldi anche per quanto riguarda il primo comma dell'articolo in esame, perché, a mio parere, proprio nel primo comma è opportunamente stabilito che « la mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di bonifica non esonera il proprietario dall'esecuzione del piano approvato salvo che l'Ispettore provinciale dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, riconosca che le opere stesse sono connesse con quelle della trasformazione ». Il giudizio, quindi, sull'incidenza delle opere pubbliche nella trasformazione, non proviene da un elemento politico o da un elemento estraneo alla riforma, ma da un organo tecnico, cui attraverso l'articolazione della legge, noi riconosciamo il giusto valore ed al quale attribuiamo quella importanza che rappresenta una garanzia per l'attuazione della riforma stessa.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, signori deputati, noi stiamo discutendo l'articolo 12, che — non dobbiamo dimenticarlo — ha una sua precisa intitolazione, a meno che non si parta dal concetto che i titoli sono dei belletti ai quali si possono dare le forme che meglio si ritiene, per poi non tenerne alcun conto. Vi è un titolo, che non è in contestazione

perchè nessuno vi ha proposto degli emendamenti, che parla di « inderogabilità dell'attuazione del piano »; pur nondimeno, abbiamo sentito ampiamente discutere se è giusto o no l'emendamento proposto dall'onorevole Cristaldi, ed in ordine alla soppressione parziale del primo comma ed in ordine alla soppressione totale del secondo. Non v'è dubbio che, in linea di massima, la pratica potrà dimostrare come determinati piani di trasformazione, di competenza privata, siano strettamente connessi con i piani generali di competenza statale. Senonchè, la giusta preoccupazione dell'onorevole Cristaldi risiede esattamente in questo: evitare che, attraverso questa maglia, si dia ad un organo la possibilità di escludere dalla esecuzione dei piani determinati proprietari di terreni, adducendo che questi piani siano strettamente interdipendenti con quelli di competenza statale. A mio parere, si potrebbe determinare in partenza quali possono essere i casi del genere e limitarli alla fase di esecuzione del piano, stabilendo che esso può anche non venire attuato, soltanto per la parte in cui sia chiaramente connesso e dipendente dal piano generale, di competenza dello Stato.

Se noi generalizziamo fino al punto di stabilire che, sia pure col parere di due organi tecnici, si possa arrestare la trasformazione di competenza privata solo perchè non è stata attuata anche quella di competenza statale, noi conseguiremmo il solo effetto di porre nulla la legge per la parte che riguarda la trasformazione; se è vero che esistono aspetti della trasformazione privata strettamente interdipendenti con le opere di competenza statale, ciò non esclude che esistono opere di parziale trasformazione a carico dei privati che con quelle non hanno relazione alcuna.

BIANCO. E queste non sono escluse.

FRANCHINA. Così stabilisce il primo comma:

« La mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di bonifica non esonera il proprietario dall'esecuzione del piano approvato salvo che l'Ispettore provinciale della agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, riconosca che le opere stesse sono connesse con quelle della trasformazione. »

BIANCO. Continua.

FRANCHINA. Continuo: « In tal caso determina per quale parte del piano può essere ritardata la esecuzione ».

Sotto questo profilo non mi sentirei di costringere il proprietario ad una trasformazione che importi opere di irrigazione, dove ancora non è stata fatta la presa d'acqua. L'opera di irrigazione può essere compiuta solo quando l'acqua già c'è.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Allora è inutile che facciamo la legge.

FRANCHINA. Condivido la legittima difidenza dell'onorevole Cristaldi, il quale avvista la possibilità di una serie di frodi (*commenti*); ma, d'altro canto, siccome riconosco che non è possibile richiedere l'esecuzione forzata del piano di competenza privata, anche laddove oggettivamente esiste un legame con le opere di bonifica di competenza statale, non mi sento di condividere la soppressione della seconda parte del primo comma dello articolo in esame.

Non sono d'accordo, inoltre, sulla soppressione del secondo comma, che non ravviso necessaria poiché ritengo sufficiente, per ovviare a quanto ha lamentato l'onorevole Cristaldi, l'emendamento aggiuntivo da noi proposto. E' vero, cioè, che la ritardata concessione del contributo non deve essere motivo di arresto nell'opera di trasformazione; ma è altrettanto vero che il concetto della « ritardata ammissione », accettato dalla Commissione, non esclude il caso di arresto della trasformazione ove il contributo non sia stato concesso affatto. Qualora si dicesse soltanto: « ritardata concessione », si intenderebbe che il proprietario sia stato ammesso al contributo e che vi sia stato un ritardo nell'erogazione delle somme.

BIANCO. Il caso di « mancata concessione » non può verificarsi.

FRANCHINA. Questa è una sua opinione personale. Supponiamo che, in materia di bonifica, la legge modifichi l'attuale percentuale dei contributi; in questo caso si verificherebbe una situazione che noi denunciamo sin d'ora.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Non esisterebbe un diritto a contributo in questo caso.

FRANCHINA. Il contributo potrebbe anche essere limitato o reso facoltativo; potrebbe essere apportata una modifica alla legislazione

vigente, in maniera che il contributo, in luogo di un diritto, diventi una facoltà. Allora io chiedo: che motivo c'è di non aggiungere al concetto della « ritardata ammissione » al contributo quello più ampio della mancata « ammissione »? A mio parere, possono usarsi l'uno e l'altro di questi aggettivi, appunto perchè, se non lo facciamo, può sorgere il dubbio che, in caso di mancata ammissione al contributo, non esiste per il proprietario l'obbligo della trasformazione; all'opposto, quando s'è aggiunto al secondo comma che le opere di trasformazioni di competenza privata devono ugualmente intraprendersi, quando cioè si è chiaramente stabilito che non si deve attendere l'ammissione al contributo o l'erogazione delle somme, noi abbiamo eliminato una giusta preoccupazione dell'onorevole Cristaldi senza che sia stato necessario sopprimere il comma. Noi, inoltre, vogliamo che il piano di trasformazione debba essere eseguito nel termine previsto dagli organi esecutivi. E' perciò che abbiamo proposto di aggiungere nel secondo comma l'inciso: « nei termini previsti la mancata o », in modo che il testo del comma risulti il seguente:

« Altresì non esonera il proprietario dalla esecuzione del piano nei termini previsti la mancata o ritardata ammissione a contributo per opere di miglioramento fondiario di competenza privata. ».

Mi pare che anche tale inciso sia indispensabile.

PRESIDENTE. A me sembra che l'inciso « nei termini previsti » sia una ripetizione.

FRANCHINA. Ma il piano si deve eseguire entro un determinato termine stabilito dallo organo competente.

PRESIDENTE. Si dice: « nei termini previsti ».

FRANCHINA. Forse non sono stato felice nell'esprimermi; mentre la mancata ammissione al contributo riguarda un'attività che deve essere compiuta dall'organo centrale competente ed amministratore, il termine previsto per la esecuzione del piano si riferisce ad un'attività che deve compiere, in un determinato tempo, il proprietario. Quindi non v'è alcuna ripetizione. Il proprietario, fissato dall'organo tecnico il termine entro il quale deve eseguire l'opera di trasformazione, non

può ritardarla ed è obbligato a darvi inizio, anche se viene meno del tutto l'ammissione al contributo o viene ritardata l'erogazione delle somme, entro i termini previsti per il completamento dell'opera.

RESTIVO, Presidente della Regione. Ma questo è implicito.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Io sono d'accordo con quanto hanno esposto l'onorevole Cristaldi e l'onorevole Franchina.

Devo poi far presente che, per ben comprendere il significato dell'articolo in esame, è necessario tener presente quanto è disposto nell'articolo 4, già approvato.

Il titolo primo della legge in esame obbliga alla trasformazione delle zone che rientrano nei comprensori di bonifica e di quelle che non vi rientrano. E' chiaro che, laddove agiscono i comprensori di bonifica, deve presupporci l'esecuzione dei lavori di competenza dello Stato. In queste zone l'esecuzione di tali lavori non impedisce, però, che alla trasformazione concorrono, sia pure in diversa misura, i privati. Giustamente l'onorevole Cristaldi si è preoccupato di questo ed ha affermato che la ritardata esecuzione dei lavori statali non può costituire un pretesto per i proprietari a non fare eseguire i lavori di loro competenza.

V'è, poi, un'altra zona in Sicilia, in cui non verranno eseguite opere pubbliche di competenza statale. Rispetto alle trasformazioni da compiere in questa zona, indubbiamente verranno impartite dall'Assessorato delle direttive e si dovranno eseguire opere di trasformazione in proprietà terriere private.

In ordine a tale questione noi sosteniamo che anche la non ammissione al contributo non deve dare al proprietario un pretesto per non eseguire i lavori di sua competenza. Ed allora, fermo restando questo mio concetto — che è poi concetto fondamentale perché lo articolo 12 non serve ad eludere le disposizioni contenute nell'articolo 11 — io ritengo che, qualora non accettassimo il concetto espresso dall'onorevole Cristaldi, la mancata esecuzione dei lavori da parte dello Stato o la mancata ammissione al contributo potrebbe determinare un pretesto per non compiere le trasformazioni.

Per tali motivi, mi dichiaro d'accordo con

l'onorevole Cristaldi perchè il primo comma dell'articolo sia modificato secondo quanto egli propone.

Per quanto riguarda, inoltre, il secondo comma dell'articolo, insisto sul nostro emendamento e ritengo che il non accettarlo potrebbe — lo ripeto — fornire ai privati un pretesto a non eseguire i lavori di trasformazione di loro competenza in quelle zone in cui, come ho già detto, sono previsti lavori di competenza dello Stato.

Accetto, quindi, le modifiche proposte dall'onorevole Cristaldi per il primo comma ed insisto perchè sia messo in votazione il nostro emendamento al secondo comma.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Insisto nel mio emendamento per quanto riguarda il primo comma. Per quanto riguarda il secondo, aderisco all'emendamento degli onorevoli Franchina, Nicastro ed altri.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. La diffidenza dell'onorevole Cristaldi sarà di buon augurio.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Vorrei ricordare che gli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri hanno presentato un emendamento, inteso a modificare parzialmente il testo della Commissione. E' aggiunto, in tale emendamento, il concetto secondo cui le opere di competenza dello Stato, per la mancata esecuzione delle quali l'Ispettorato agrario provinciale può sospendere, diciamo così, l'esecuzione della trasformazione privata, devono essere « strettamente connesse » col piano generale di bonifica. L'emendamento degli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri dice testualmente « strettamente connesse e dipendenti ».

Io ritengo che questa specificazione sia opportuna.

Vorrei fare, inoltre, un rilievo di carattere formale. Ritengo che sarebbe bene suddividere in due parti il primo comma dell'articolo: un prima, in cui si affermi che la mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato non

esonerà il proprietario dall'obbligo di eseguire il piano particolare. Questa affermazione di principio deve essere fatta isolatamente, per ragioni di forma e per porla in risalto. Nella seconda parte dovrebbe stabilirsi che « L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, può tuttavia autorizzare il proprietario a differire l'esecuzione di quelle opere, la cui attuazione sia strettamente connessa con l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale ». Mi sembra che così si renda più esattamente il concetto. Infine, non adopererei il termine « dipendenti », perchè, come si è più volte detto, vi sono le opere di competenza privata intimamente connesse con il piano di bonifica, e sono tutte quelle opere che il piano prevede, quindi sono tutte « dipendenti ». A mio parere, non è bene usare questo termine. Io direi « strettamente connesse », appunto per non creare una confusione, poichè tutte le opere di competenza privata eseguite in conformità delle direttive, sono dipendenti dal piano di bonifica.

GUARNACCIA. Se si dicesse soltanto « dipendenti », avrebbe ragione; ma, se invece si dice « connesse e dipendenti », si specifica.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' preferibile dire « strettamente connesse », perchè tutte le opere sono « dipendenti ». Non sono dipendenti dal piano quelle previste dall'articolo 44 della legge sulla bonifica, le quali, secondo il titolo con cui si denomina quella parte bonificata, sono opere non dipendenti da un piano generale di bonifica.

Poichè la legge sulla bonifica compie già una distinzione fra opere previste nell'articolo 44 di tale legge, opere di interesse fondiario di competenza privata, connesse ai piani generali ed opere non connesse, è meglio che il termine non sia usato e si ritorni al testo della Commissione, aggiungendovi l'avverbio « strettamente ». Tale avverbio serve a chiarire che la connessione deve essere tale da far sì che le opere di competenza privata non possano essere eseguite se non nel presupposto che siano state compiute dallo Stato le opere di bonifica, secondo il concetto cioè che l'opera può essere ritardata nella sua esecuzione, solo ove essa richieda, come presupposto per essere eseguita, una determinata opera di boni-

fica. Faccio un esempio: è assurdo pretendere che un proprietario di terreni, nella pianura di Catania, compia la canalizzazione per migliorare il suo fondo, fino a quando non sarà stato fatto l'invaso che renda l'acqua disponibile. In tal caso, il proprietario farebbe una canalizzazione non utilizzabile, che, in attesa dell'invaso, potrebbe anche deteriorarsi. Infatti, opere del genere, come è noto, si deteriorano anche per il mancato uso. Ritengo che questo concetto sia aderente a quello dei colleghi che mi hanno preceduto ed a quello del Governo.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signori colleghi, la preoccupazione che anima il collega Cristaldi, e che si fece a suo tempo palesemente sentire nei lavori della Commissione per la agricoltura, ha originato anche l'emendamento Napoli ed altri, tanto è vero che dalla formulazione un po' generica del testo governativo, e condensatasi maggiormente nel testo della Commissione, siamo passati ad una formulazione che a noi è apparsa strettamente perentoria, naturalmente infra i limiti della ragionevolezza e della logica, cioè della pratica attuazione. Ho sentito l'onorevole Cristaldi affermare: « Ma allora, in questo modo, piano non se ne fa! » Ma io posso agevolmente ripetere quello che l'onorevole La Loggia gli ha già ribattuto: un proprietario non può essere chiamato a fare una condotta di derivazione di acqua, per derivare l'acqua da un canale (opera pubblica), ove questo ancora non esista.

Perciò la formulazione contenuta nel primo comma dell'articolo sostitutivo da noi proposto ci sembra conseguente e rigorosissima, sempre però infra i limiti della logica, della attuabilità e della ragionevolezza. Io pregherei l'onorevole La Loggia di non proporre ad essa modificazioni, anche di carattere soltanto formale, perchè tutte le cose poste affrettatamente, ed effrettatamente esaminate, possono, a mio parere, causare una maggiore confusione. Evidentemente, la formulazione originaria è stata molto meditata dal Governo, presentatore del disegno di legge, molto più meditata dalla Commissione, che vi ha lavorato moltissimo, ed anche meditata da noi, che, modestamente, sulla scorta dell'elaborato della Commissione, abbiamo voluto la-

vorare ancora di più. Adesso riterrei pericoloso mutare all'ultimo momento, nella confusione di una pubblica discussione, virgole e parole, perchè le modifiche apparentemente formali possono, in sostanza, incidere sull'andamento della legge e sul vigore della norma.

Perchè, onorevole La Loggia, io dico questo? Dico questo, nell'ipotesi particolare che si deliberasse di togliere la parola « dipendenti », la quale nel nostro emendamento non è sola, ma unita alla parola « connesse » ed allo avverbio « strettamente ». Vi sono nel nostro emendamento tre parole che formano un unico concetto. Se diciamo « strettamente connesse e dipendenti » ne conseguono che due aggettivi ed un avverbio vengono a formare un vincolo di cautela e di connessione che non è dato né dal solo « dipendenti » né dal solo « connesse » né dal solo « strettamente ». L'avverbio « strettamente » indica la misura della connessione e della dipendenza; « connesse e dipendenti », inoltre, sono usate insieme e congiuntamente. A noi sembra che quella da noi proposta costituisca la formula migliore che può conseguirsi usando tali parole.

Anche l'onorevole Franchina, poi, rileggendo il resto del primo comma, si ravvide e rettificò il proprio pensiero e la propria affermazione. Se la mancata esecuzione di una opera pubblica ritardasse l'applicazione del piano, come implicitamente è detto nel testo della Commissione, la preoccupazione dello onorevole Cristaldi sarebbe viva e logica, io la condividerei ed anzi noi l'abbiamo condivisa nel momento in cui abbiamo redatto lo articolo sostitutivo. (*Interruzione dell'onorevole Cristaldi*)

Ma, onorevole Cristaldi, io non mi sento di ordinare ad un tizio di compiere un'opera di derivazione di acque, quando ancora non sono stati fatti i canali.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ma è il piano politico di riforma che è sbagliato!

CASTROGIOVANNI. Allora, onorevole Cristaldi, io posso essere anche d'accordo nell'impugnare il piano politico di riforma; possiamo anche dire che, per fare questa riforma, una sola legge non è sufficiente; ma io non mi sento di condividere una norma con la quale venisse capovolto l'ordine in cui le opere sono costruite, poichè nasce prima la

madre e poi la figlia, e non ho mai visto nascere prima la figlia e poi la madre.

C'è, poi, un altro problema che vi prego di esaminare, e cioè quello della mancata o tardata ammissione al contributo. Prego vivamente l'onorevole Nicastro e l'onorevole Franchina di volermi seguire e di tener conto in modo particolare di queste mie osservazioni. Nel testo proposto dal Governo si diceva: « mancata o tardata »; la Commissione, nel testo da essa elaborato, propose: « tardata » solamente. Noi nella redazione dell'emendamento sostitutivo Napoli ed altri, siamo tornati alla primitiva formulazione del Governo, cioè abbiamo proposto: « mancata o tardata ».

CRISTALDI, relatore di minoranza. Su questo siamo di accordo.

NICASTRO. Noi abbiamo proposto di aggiungere anche: « nei termini previsti ».

CASTROGIOVANNI. Ora — signori colleghi, vi prego di considerare quello che sto per dire — noi abbiamo cambiato idea e teniamo che debba togliersi la parola « mancata ».

Noi dobbiamo sperare che il contributo in atto dovuto dallo Stato sia anche dovuto in avvenire. Ora, quando noi abbiamo qualificato le zone che devono essere sottoposte ad un piano di miglioramento come facenti parte di compensatori atti alla bonifica, abbiamo con la nostra legge detto e notato implicitamente quali sono le zone aventi diritto a conseguire il contributo statale. Se ora noi, onorevole Ticastro, nella nostra stessa legge ammettessimo l'ipotesi definita dalla parola « mancata », noi costituiremmo un principio di esonero politico, finanziario e morale per lo Stato che, a mio modesto avviso, è tenuto a corrispondere i contributi di miglioramento fondiario. Per queste ragioni, signori colleghi, noi diciamo ora che la parola « mancata » può essere tolta; vi invitiamo a considerare che aggiungere la parola « mancata » significherebbe dare per ammessa la possibilità che lo Stato manchi al suo devere. La parola « tardata » è giusto usarla, perchè il piano deve essere eseguito; la parola « mancata » significherebbe dire preventivamente allo Stato che noi prevediamo l'ipotesi che lo Stato possa non eseguire la sua legge nei confronti della Sicilia.

Noi negli altri articoli abbiamo detto, per non fermare i lavori, che l'approvazione del piano di bonifica equivale al rilascio del nulla osta. Ora diciamo che qualsiasi ritardo non impedisce l'attuazione del piano; invece se usassimo la parola « mancata » ammetteremmo l'ipotesi che possa essere modificata la legge dello Stato.

FRANCHINA. Che non si stanzi la somma.

CASTROGIOVANNI. No, in questo caso il termine adeguato sarebbe « ritardata », onorevole Franchina, perchè i fondi dello Stato non mancano. Se mi convincerò del contrario, sarò d'accordo con voi; ma noi abbiamo detto che il termine « ritardata » non esclude il contributo, ma l'ammissione al contributo. Io mi sono persuaso di questo; vi invito a meditare sulla questione, perchè, se mancassero i contributi, non ci sarebbe pena per nessuno. Infatti quando si parla di contributi, se ne parla per i grossi, ma anche per i medi, per i piccoli, per i piccolissimi proprietari; si tratta, perciò, di contributi destinati alla collettività siciliana, che non deve — e questo lo diciamo all'Assessorato — essere depauperata di quello che le è dovuto.

Abbiamo voluto stabilire delle garanzie, dicendo che l'Ispettorato provinciale può ritardare l'esecuzione di parte delle opere, purchè siano indipendenti, ma deve darne comunicazione all'Ente per la riforma agraria in Sicilia entro dieci giorni e l'Ente può ricorrere contro il provvedimento dell'Ispettorato provinciale; anzi, questo provvedimento, a maggiore cautela, deve essere preso d'accordo col Comitato provinciale e con l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Pertanto, a noi è sembrato e sembra che la possibilità di proroga sia garantita e che usare la parola « mancata » non costituisca un vantaggio, ma che possa anzi determinare un pregiudizio per l'economia siciliana.

PRESIDENTE. Onorevole Castrogiovanni, vorrei farle una osservazione dal punto di vista formale. Il primo periodo del comma del suo emendamento sostitutivo dice così: « La mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di bonifica non esonera il proprietario dall'esecuzione del piano approvato, salvo che l'Ispettore provinciale dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, riconosca che le opere stesse sono strettamente connesse e dipendenti ». Perchè

non dire con quali altre opere sono connesse? Indubbiamente tale connessione e dipendenza si riferisce alle opere pubbliche di cui si è parlato prima; ma sarebbe meglio precisarlo.

CASTROGIOVANNI. Signor Presidente, ha ragione; provvediamo subito a modificare il primo comma del nostro articolo sostitutivo, sostituendo alle parole: « le opere stesse sono strettamente connesse e dipendenti » le altre: « le opere del piano sono strettamente connesse e dipendenti dalle opere pubbliche. »

CRISTALDI, relatore di minoranza. Intanto, si potrebbe votare per divisione l'articolo, cominciando dal primo comma.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. L'Assemblea avrà intuito...

CRISTALDI, relatore di minoranza. Che la riforma la faremo fra trecento anni!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Io sono lieto di questa giaculatoria dell'onorevole Cristaldi, giacchè servirà moltissimo al buon esito di questa trasformazione. Senza queste giaculatorie e queste espressioni di diffidenza non sarebbe possibile attuare un'opera così vasta.

L'Assemblea (lo dico dopo che sono stati già approvati alcuni articoli che mi rendono sicuro dell'attuazione della riforma, e particolarmente quello approvato ieri sera) ha intuito l'importanza di questo articolo 12.

Il fatto che sin'oggi non si sia attuata la trasformazione è dovuto alla scusa, che è stata sempre accampata dai proprietari, che le opere pubbliche necessarie non sono state ancora eseguite, che le pratiche relative alla concessione dei contributi non sono state definite e che non c'è stata nemmeno l'ammissione al contributo. La trasformazione ha subito gravi ritardi in conseguenza di questa situazione.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. La colpa è di chi non ha adempiuto ai suoi obblighi.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ho detto precedentemente che siamo eredi di uno Stato che è venuto meno al suo

impegno e al suo dovere, e che questa colpa non può attribuirsi al Governo regionale che ha ereditato questa situazione. (*Commenti - Consensi*) Può essere ragione di orgoglio per noi che il Governo regionale non possa essere in nessun modo tacciato di simile colpa. Comunque, mi risulta tuttavia — lo dico per qualche ingenuo che ancora esiste — che, ogni qualvolta si dice che è arrivata l'ora di fare la trasformazione (lo dico perché ciò fa risaltare maggiormente l'importanza di quest'articolo), si risponde sempre che non è possibile cominciare, se non interviene lo Stato.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ma questo pretesto lo stiamo consacrando anche ora !

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. La migliore soluzione data al problema dal Governo regionale col disegno di legge in esame è stata questa: alla formula romana, secondo la quale bisogna prima espropriare e poi bonificare, abbiamo contrapposto l'altra, della contemporaneità della bonifica e dell'espropria.

Premesso questo, non mi resta che esporre il criterio che è stato seguito dal Governo nel formulare il testo da esso presentato, nel quale è stata usata la dizione categorica: « mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche ». Insisto perché resti la dizione originaria, giacchè non vogliamo ammettere affatto che la trasformazione debba subire un ritardo nella esecuzione delle opere di bonifica. Tardo nella esecuzione delle opere di bonifica. Quindi, ritengo opportuno accettare, a nome del Governo, il primo comma dell'articolo sostitutivo Napoli ed altri. Del resto, esso non si distacca, se non per poco, dal testo della Commissione ed è possibile anche includervi l'aggiunta proposta dall'onorevole La Loggia. Quindi, il comma risulterebbe così formulato:

« La mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di bonifica non esonerà il proprietario dalla esecuzione del piano approvato, salvo per quelle opere o parte di esse » (direi io) « che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura su conforme parere del Comitato provinciale riconosca strettamente connesse e dipendenti ».

E' stato qui chiarito quello che ha inteso dire il Governo e anche quello che si dice nell'emendamento Napoli; cioè si fa eccezione per quelle opere che non si possono assolu-

tamente eseguire se prima non si sia provveduto ad eseguirne delle altre, che sono a tal fine indispensabili ed insostituibili. Non è possibile, per esempio, che si derivi acqua da un canale principale che non esiste. Quindi, il termine « connesse » deve restare.

Passiamo alla questione dell'ammissione al contributo. Avete sentito dall'onorevole Cstrogianni che ci si preoccupa perchè sia fissata nella stessa legge la risposta da dare al proprietario in merito alla concessione del contributo. Ma io vorrei dire: quando già ci trovassimo di fronte ad un ritardo, non avremmo ragione se intervenissimo per far sì che l'opera abbia inizio? Quale motivo c'è di mettere il termine « mancata » (mi riferisco soltanto all'ammissione al contributo), quando il « ritardata » ci dà garanzia assoluta perchè si possa ugualmente costringere il proprietario ad iniziare l'opera? Credo che la nostra finalità si raggiunga in pieno dicendo « mancata o ritardata », per quanto riguarda l'esecuzione delle opere pubbliche, e « ritardata » soltanto, per quanto si riferisce all'ammissione al contributo.

Per il resto, cioè per il terzo e quarto comma, accetto l'emendamento Napoli ed altri, con piccole varianti: al terzo comma basterebbe dire: « La decisione dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, prevista dal primo comma, deve essere comunicata entro dieci giorni all'Ente per la riforma agraria in Sicilia »; ed al quarto ed ultimo comma, dovrebbe dirsi, alla fine: « All'Assessore per l'agricoltura e foreste che, intesi gli interessati, decide entro sessanta giorni », invece che: « emette entro sessanta giorni il provvedimento definitivo ».

Credo che, se sarà approvato questo articolo, potremo essere veramente sicuri di determinare ovunque l'inizio delle opere e di potere superare l'ostacolo principale che finora ha impedito l'inizio di queste opere di competenza privata. Infatti, poichè esse erano condizionate alla esecuzione di opere pubbliche che non sono state nemmeno iniziata, le pratiche per le concessioni di contributi non hanno avuto alcun risultato; invece, con questo articolo, le opere devono attuarsi senza pretesti di sorta, senza possibilità di rinvio.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Assessore di formulare l'articolo da lui proposto.

NICASTRO. Non si può metterlo in votazione senza che alcuno di noi lo abbia letto.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo articolo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Bisogna formularlo in modo definitivo.

BIANCO. Signor Presidente, la Commissione, per quanto riguarda il primo comma, accetta l'emendamento che è stato annunziato dall'onorevole La Loggia nel suo intervento di poco fa. Per quanto riguarda il secondo comma, insiste nel proprio testo. Accetta, poi, il terzo e quarto comma dell'emendamento sostitutivo Napoli ed altri, con le modifiche proposte dall'Assessore.

Per quanto riguarda il secondo comma, e cioè per la questione relativa alle parole « mancata o ritardata ammissione al contributo », devo far presente ai colleghi che si tratta di due termini incompatibili tra loro e che la parola « mancata » è in contraddizione con le disposizioni che abbiamo approvato. Noi abbiamo detto che l'approvazione del piano sostituisce il nulla osta per l'esecuzione delle opere. Questo presuppone che il piano sia stato già approvato dall'Ispettorato compartmentale; nel quale caso, l'ipotesi della mancata ammissione al contributo non può sussistere. Quindi, se noi la sancissimo in questa legge, creeremmo una confusione, perché, mentre abbiamo già detto che l'approvazione del piano costituisce nulla osta per l'esecuzione delle opere, e quindi abbiamo implicitamente ammesso la finanziabilità di esse, ora, invece, metteremmo in dubbio quello che abbiamo sancito in un articolo precedente. Quindi, l'inclusione della parola « mancata » ci porterebbe ad una contraddizione.

Ritengo, altresì, che coloro i quali sostengono l'inclusione della parola « mancata » trasdisano la tesi che vorrebbero dimostrare. Infatti, quando noi possiamo dire che l'ammissione ad un contributo è « mancata »? Lo possiamo dire quando è stata fatta la domanda all'Ispettorato compartmentale, quando questi ha ordinato l'istruzione della pratica e ha inviato un tecnico sul luogo, quando il tecnico ha fatto una relazione in senso contrario e, finalmente, quando l'Ispettorato provinciale ha notificato all'interessato che la domanda è stata respinta con decreto motivato. Ora, perché si svolgano tutte queste operazioni, passeranno, perlomeno, dei mesi, nella mi-

gliore delle ipotesi per non dire che passeranno degli anni.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ha sentito, onorevole Assessore? Queste giaculatorie l'onorevole Assessore non le sente. Passeranno degli anni!

BIANCO. Per la « mancata » ammissione; non equivochiamo sulle parole, onorevole Cristaldi; io mi riferivo alla « mancata » ammissione. Se volete inserire la parola « mancata », si arriva a questa conclusione. Perchè si possa contestare la mancata ammissione al contributo, deve esservi un decreto dell'Ispettore in cui si dica il motivo per cui non è stato concesso. E, siccome dovranno passare almeno sei mesi perchè lo Ispettorato possa emettere questo decreto, voi non raggiungerete per questa via il fine che vi proponete, che è quello dell'acceleramento della esecuzione.

L'unica soluzione possibile sta, quindi, nel lasciare solo la parola « ritardata », perchè, essendo ammessa la sussidiabilità delle opere attraverso l'articolo che noi abbiamo precedentemente votato — che dice che l'approvazione del piano costituisce il nulla osta per l'esecuzione delle opere — non vi sarà altra possibilità che quella della ritardata ammissione al contributo. Ed allora basta la parola « ritardata », per non creare confusioni.

Quindi, a tal riguardo, la maggioranza della Commissione insiste nel testo elaborato dalla Commissione stessa.

MARINO. E se non ci sono fondi?

ALESSI. I miei emendamenti saranno posti in votazione?

MARINO. Se mancano i fondi come si fa?

BIANCO. Nella ipotesi che manchino i fondi, non c'è una mancata sussidiabilità, ma c'è solo un ritardo nel pagamento, perchè il contributo sarà riscosso quando ci saranno i mezzi sufficienti per pagarlo.

CRISTALDI, relatore. È stato presentato l'emendamento dell'onorevole La Loggia?

MARINO. Se non ci sono i fondi, l'Ispettore non fa neanche il sopraluogo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non insisto nel mio emendamento.

BIANCO. Lo ha fatto propria la Commissione.

NICASTRO. Chiedo che l'emendamento venga distribuito a tutti.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare sull'emendamento La Loggia, fatto proprio dalla Commissione.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. E' un invito a nozze.

PRESIDENTE. Se l'emendamento non è formulato, non posso porlo in discussione.

NICASTRO. Chiedo che venga distribuito a tutti.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Io non insisto.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Se la Commissione permette, vorrei dire qual'è il testo definitivo che il Governo accetta, dopo che l'onorevole Assessore La Loggia, per brevità, ha gentilmente ritirato il suo emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Io non l'ho presentato.

CASTROGIOVANNI. Ma ora lo ha fatto proprio la Commissione.

PRESIDENTE. Signori, la seduta continua. Non si alzino.

NICASTRO. Su che cosa continua ?

CASTROGIOVANNI. Desidero che l'Assemblea abbia adeguata conoscenza dell'articolo. Propongo che esso sia trascritto e che se ne rinvii l'esame di ventiquattr'ore, in modo da dare a noi la possibilità di esaminarlo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Se l'Assemblea e la Commissione lo consentono, vorrei leggere il testo definitivo dell'articolo che il Governo accetta, dopo che l'onorevole La Loggia ha ritirato il suo emendamento.

NICASTRO. Non basta leggerlo; bisogna distribuirne il testo a tutti i deputati, perché ciascuno possa averlo presente; bisogna leggerlo attentamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore, per precisare il testo accettato dal Governo.

ALESSI. Mi pare che l'emendamento Napoli-Castrogiovanni non faccia altro che ripetere testualmente il mio emendamento.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ho detto: se l'Assemblea e la Commissione lo consentono. Le varianti all'emendamento Napoli ed altri, contenute in quello accettato dal Governo, sono così ridotte, che può esserne agevolmente seguita la lettura. Faccio presente pure che nell'emendamento Napoli ed altri (onorevole Alessi, la prego di ascoltarmi), accettato con modifiche dal Governo, è incluso il testo della Commissione per il primo e il secondo comma, meno una parola ed è incluso anche quello proposto dall'onorevole Alessi. Ritengo, quindi, che la formulazione dell'articolo, così risultante, possa soddisfare l'Assemblea e darle la possibilità di pronunciarsi.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questa nuova formulazione dell'articolo.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Io comincio a non comprendere più nulla. Da parte dell'onorevole La Loggia era stata presentata una formulazione alla quale la Commissione aveva data la sua piena adesione. Mi pare che anche l'Assessore, nelle sue conclusioni, abbia aderito a quanto proposto dall'onorevole La Loggia. Ora sento dire che l'onorevole La Loggia ha gentilmente ritirato il suo emendamento. Plaudo alla sua cortesia, ma vorrei sapere perché l'ha ritirato e con che cosa esso viene sostituito.

ALESSI. Lo stava leggendo l'Assessore.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Tanto più che, dopo che l'onorevole La Loggia propose la nuova formulazione dello articolo, la Commissione aderì e dichiarò che faceva proprio il suo emendamento. Ma, tutto ad un tratto, sopravviene la gentilezza dello onorevole La Loggia, che ritira l'emendamento, e ci troviamo scombussolati.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. L'emendamento mi è pervenuto allo ultimo istante; ritenendo più che saggio quanto proposto dall'onorevole La Loggia, l'ho accettato e l'ho inserito nell'articolo nel modo in cui effettivamente poteva inserirsi. Egli ha aderito a questo e non ha insistito nella formulazione da lui proposta. La sua gentilezza sta in questo.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Ma io desideravo un chiarimento.

PRESIDENTE. Non perdiamoci in parole!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Debbo dare un chiarimento all'Assemblea. Nel mio precedente intervento ho proposto una diversa formulazione del primo comma dell'articolo in esame; l'ho quindi, redatta per iscritto e l'ho sottoposta ad alcuni colleghi dell'Assemblea. Non avendo, però, riscontrato sullo emendamento, che fu da me letto, una unanimità di consensi, ho deciso di non presentarlo al banco della Presidenza. Questo è tutto.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Allora su che cosa si vota?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Stavo leggendo i quattro comma che dovrebbero costituire l'articolo; potevo leggerli, in quanto sono sul testo dell'emendamento Napoli ed altri, che assorbe anche in maniera completa l'emendamento Alessi.

ALESSI. L'emendamento Napoli ed altri è la copia letterale del mio.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Quindi, se l'onorevole Presidente della Commissione e la Commissione tutta credono opportuno di ascoltare per aderire o no, ascoltino pure.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Appunto perchè abbiamo ascoltato troppo abbiamo chiesto dei chiarimenti; ad ogni modo sentiamo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Posso essere più preciso; purchè non riceva altri emendamenti all'ultimo momento.

Il primo comma dell'articolo 12 risulterebbe così formulato:

« La mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di bonifica non esonera il proprietario dall'esecuzione del piano approvato, salvo che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, riconosca che le opere stesse..... »

PRESIDENTE. No, lo hanno corretto. Hanno detto: « riconosca che le opere del piano sono strettamente connesse e dipendenti dalle opere pubbliche », perchè le opere del piano possono essere dipendenti dalle opere pubbliche e non viceversa.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste... « che le opere del piano sono strettamente connesse e dipendenti dalle opere pubbliche. In tal caso determina per quale parte del piano può essere ritardata l'esecuzione. »

ALESSI. Questo è il testo del Governo, salvo « strettamente » e « dipendente ».

PRESIDENTE. Fermiamoci al primo comma e passiamo alle votazioni. Incominciamo dall'emendamento Cristaldi, che è stato così modificato dal proponente:

sopprimere le parole da: « salvo che l'Ispettore provinciale » fino alla fine dell'articolo.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato)

Pongo ai voti il primo comma dell'emendamento sostitutivo Napoli ed altri, che è stato così modificato:

« La mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di bonifica non esonera il proprietario dall'esecuzione del piano approvato, salvo che l'Ispettore provinciale della agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, riconosca che le opere del piano sono strettamente connesse e dipendenti dalle opere pubbliche. In tal caso determina per quale parte del piano può essere ritardata la esecuzione. »

(E' approvato)

CRISTALDI, relatore di minoranza. Questo significa non fare la trasformazione.

ALESSI. Onorevole Presidente, ora ci sono i miei emendamenti.

NICASTRO. Sul secondo comma c'è il nostro emendamento e chiedo che sia messo ai voti; chiedo anche di parlare per dichiarazione di voto. (Interruzioni)

PRESIDENTE. Siamo in votazione.

ALESSI. Segono i miei emendamenti.

NICASTRO. Il nostro emendamento al secondo comma è il più radicale. Chiedo che sia posto in votazione, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. L'emendamento Franchina ed altri è il seguente:

aggiungere, nel secondo comma, dopo la parola: « piano » le altre: « nei termini previsti la mancata o ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro, per dichiarazione di voto.

NICASTRO. Onorevoli colleghi, ho già illustrato questo emendamento. Siccome, in un suo intervento, l'onorevole Castrogiovanni ha discusso sulla parola « mancata », io richiamo la sua attenzione sull'articolo 43 della legge sulla bonifica integrale. Essa dice, al titolo terzo, che « I miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica (nelle zone in cui vengono date le direttive) possono essere sussidiati dallo Stato ».

La parola « mancata » è, quindi, necessaria, poiché non c'è un impegno tassativo dello Stato a dare un contributo per le opere che si eseguono nelle zone che non ricadono nei comprensori di bonifica.

Per questo motivo, voterò a favore di questo emendamento. La verità è che, se non si includesse la parola « mancata », non si eseguirebbero le trasformazioni e si approverebbe una scappatoia alla legge. (*Commenti*)

STARRABBA DI GIARDINELLI. Tutte le leggi prevedono questo.

NICASTRO. E' l'articolo 43 della legge sulla bonifica integrale.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Franchina ed altri, perché, per l'articolo 43 della legge sulla bonifica testè citato dall'onorevole Nicastro, non è vero che l'approvazione del piano importi implicitamente l'ammissione ai contributi, in quanto si tratta semplicemente di possibilità di ammissione ai contributi, il che comporta, in ogni caso, una discrezionalità nell'ammissione stessa. In considerazione di ciò, mi pare che rispondano esattamente ai fini che noi vogliamo perseguire e il testo originario proposto dal Governo e l'emendamento Alessi al testo della Commissione e lo emendamento Franchina ed altri al testo stesso. Mi pare che, dopo che con il primo comma testè approvato si è spostato completamente il piano della riforma in Sicilia, in quanto di bonifica non si potrà parlare fino a quando lo Stato non costruirà le opere pubbliche, che sono il presupposto dell'attuazione dei piani, volere creare una seconda remora con la ne-

cessità della corresponsione dei contributi significherebbe portare verso orizzonti ancora più lontani la sola speranza che, attraverso la bonifica, si possa pervenire ad un miglioramento agrario della Sicilia.

NAPOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Consideri che gli emendamenti di cui si parla sono due: quello Franchina ed altri, con il quale si propone di aggiungere le parole: « nei termini previsti la mancata o », e quello Alessi con il quale si propone di aggiungere soltanto la parola: « mancata o ».

NAPOLI. Credo di avere capito, in questo ambiente non troppo sereno dal punto di vista del movimento, che la questione dei termini previsti è puramente formale e che la questione sostanziale è quella della omissione della parola « mancata ». Devo dichiarare che voterò a favore dell'emendamento Franchina ed altri, perché il concetto cui esso si ispira è già stato tenuto presente da me e dai colleghi firmatari dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo da noi proposto, insieme ad altri relativi agli altri articoli, che ancora non sono stati distribuiti.

ALESSI. Del resto, sono la copia dei miei.

NAPOLI. Tu sei il maestro! Noi sempre copiamo; abbiamo fatto bene a copiare!

ALESSI. Questo, almeno, è copiato dal mio.

NAPOLI. Tutti, non questi; abbiamo fatto bene a copiare!

ALESSI. Non tutti, ma questo.

NAPOLI. Il maestro consente di parlare ai suoi allievi?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Io mi sono riferito all'emendamento Napoli ed altri, perché comprendeva gli altri.

NAPOLI. Libertà di parola ai copisti! In un primo tempo, noi avevamo pensato che l'approvazione del piano portasse di conseguenza il contributo dello Stato, e pertanto eravamo stati d'accordo con la Commissione per l'eliminazione della parola « mancata », ritenendola superflua. Poi, però, abbiamo riflettuto sulla possibilità che il contributo dello Stato non sia conseguenziale all'approvazione del piano, ed abbiamo, nell'emendamento sostitu-

tivo dell'intero articolo, incluso la parola « mancata ». Successivamente, l'onorevole Castrogiovanni, non avendo presente l'articolo 43 della legge sulla bonifica, ha sostenuto la opportunità politica della soppressione della parola « mancata » dal testo originario del Governo.

Finalmente, l'onorevole Nicastro ci ha ricordato l'articolo 43 della legge sulla bonifica e ci ha convinti della necessità di aggiungere la parola « mancata » al testo della Commissione. Speriamo che l'onorevole Starrabba di Giardinelli non ci legga ora un altro testo di legge per convincerci del contrario!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma no! Non esiste, fino a questo momento, la possibilità della mancata ammissione.

NAPOLI. La legge dice che possono essere sussidiate dal Ministero o agevolate con mutui, mediante il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, le opere di sistemazione idraulica, di ricerche, di utilizzazione etc.; quindi, se si dice che queste opere « possono essere » agevolate con un concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, è segno che ci sono dei casi in cui « possono non essere agevolate ». Pertanto, se approvassimo il testo proposto dalla Commissione, fermeremmo la trasformazione. E non è vero — e in questo ha ragione Cristaldi — che questo caso è stato previsto nell'emendamento già approvato, perché in quel caso non si può portare l'acqua nell'interno di un fondo, se non ci sono l'acquedotto e le strade; mentre, in questo caso, le altre opere si possono agevolmente costruire.

ALESSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. La ricerca di poternità, in questo caso, è un errore, collega Napoli, perché lo emendamento da me proposto e riproposto dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri...

NAPOLI. Copiato!

ALESSI. ...non fa altro che riportare il testo della Commissione a quello originario proposto dal Governo.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Una volta tanto, siamo d'accordo col Governo!

ALESSI. Si potrà parlare di nuovi emendamenti quando parleremo dei comma aggiuntivi; ma quella sarà un'altra questione.

CRISTALDI, relatore di minoranza. E' il Governo che non è d'accordo con se stesso!

ALESSI. Vi è, poi, nell'emendamento Franchina ed altri, l'aggiunta delle parole « nei termini previsti », che io riterrei superflua.

Però, poichè il non votare a favore potrebbe pregiudicare la questione sostanziale, cioè il ritorno al testo governativo, dichiaro che solo per questo voterò a favore dell'emendamento Franchina ed altri, dato che il Presidente ritiene che esso abbia la precedenza sugli altri.

PRESIDENTE. Perchè nel testo della Commissione l'aggiunta non c'è.

ALESSI. Nell'emendamento Franchina ed altri c'è l'aggiunta della parola « mancata », che c'è anche nel mio ed in quello Napoli ed altri.

Comunque, poichè la questione è puramente formale, non insisto su questo.

NICASTRO. Rinunziamo all'aggiunta delle parole: « nei termini previsti ».

ALESSI. Allora ritorniamo al testo del Governo.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Onorevoli colleghi, ritengo che, nella specie, non ci possa essere, dal punto di vista sostanziale, che una volontà concorde dell'Assemblea, poichè è chiaro che noi vogliamo che le opere si facciano, sia che esse siano ammesse al contributo, sia anche che questo contributo non si possa, per varie ragioni, conseguire.

Devo aggiungere che le preoccupazioni, che sono sorte in ordine a questi due aggettivi « mancata » e « ritardata », meritano obiettivamente una certa considerazione. Vorrei, però, che la premessa fosse chiara, e comunque è tale nella mia esplicita dichiarazione. Cosa potrebbe avvenire con la inclusione dell'aggettivo « mancata », se il suo significato non fosse chiarito in un inciso che vedremo se sarà possibile inserire nel dispositivo dell'articolo? Poichè vi è una discrezionalità dell'amministrazione che procede a riconoscere il diritto al contributo o a negarlo, è chiaro che,

quando nella nostra legge diciamo che la mancata ammissione al contributo non determina alcuna conseguenza sull'economia particolare dell'azienda e del settore agricolo considerato, ammettiamo che lo Stato praticamente può stanziare la somma e può anche non stanziarla. Questo suo atteggiamento potrebbe considerarsi leale e rispondente allo spirito della legge o contrastante con essa ma potrebbe anche rientrare in una visione di politica generale dello Stato il non tener conto di questa disposizione della Sicilia, concentrando gli stanziamenti nei capitoli del bilancio della agricoltura e delle foreste che non si riferiscono alla Sicilia. E questo, in seguito, potrebbe finire con l'essere elemento determinante per le relative decisioni.

Pertanto, vorrei che qui si affermasse in un inciso — anche se per formularlo saremo costretti a perdere qualche minuto, che però, secondo me, sarebbe bene impiegato — e si mettesse in chiaro che quella che noi chiamiamo «mancata o ritardata ammissione» non può riflettersi in un ritardo sull'esecuzione dell'opera. Questa, infatti, è la volontà concorde — credo di poterlo affermare — della Assemblea. Nello stesso tempo, però, non dobbiamo creare un pregiudizio per un diritto che non è del proprietario, ma è dell'economia agraria siciliana, che abbiamo il dovere di tutelare nell'emanazione delle disposizioni che stiamo qui formulando.

Questa precisazione volevo fare, perché ritengo che, alle volte, la polemica si innesta in un clima che esorbita da quello che è lo spirito e la volontà dell'Assemblea tutta, e finisce col travisare un aspetto della situazione, che riflette una utilità comune e che dev'essere, quindi, obiettivamente considerato.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe ritirare l'emendamento.

RESTIVO, Presidente della Regione. Non dico questo. Mi rendo conto della preoccupazione dell'onorevole Cristaldi, che la legge possa dar luogo a interpretazioni tali da eludere la nostra volontà.

CASTROGIOVANNI. Signor Presidente, chiedo cinque minuti di sospensione perchè il problema è importante ed è necessario che sia risolto.

NAPOLI. Sospendiamo.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente lo intervento sereno del Presidente della Regione ha dimostrato che qui non si fanno ostruzionismi né giaculatorie a vuoto; semmai c'è, da parte nostra, un richiamo all'Assessore, in rappresentanza del Governo, ad un esame più sereno di questo articolo, in ordine alla discussione svoltasi. Infatti, l'intervento del Presidente della Regione ci dà atto che la nostra critica aveva un fondamento, per cui essa ora acquista un particolare significato e un maggior valore.

La questione può essere facilmente superata facendo precedere il secondo comma da questa premessa: «Fermi restando gli obblighi contributivi dello Stato, la mancata o tardata...»: con questo noi confermeremmo il diritto ai contributi. Se il Presidente della Regione accetta l'emendamento così formulato, lo possiamo senz'altro porre ai voti.

STARABBA DI GIARDINELLI. Se siamo d'accordo, perchè non troviamo una formula giusta?

CRISTALDI, relatore di minoranza. Comunque ritengo di avere interpretato esattamente il pensiero del Presidente della Regione, col quale siamo d'accordo. Qual'è la nostra preoccupazione? Se noi dichiariamo che, in ogni caso, anche se il contributo manca, le opere debbono essere compiute, lo Stato verrà esonerato dall'obbligo di erogare i contributi; invece noi, richiamando e riconfermando qui il nostro diritto a pretendere dallo Stato quanto esso deve per quelle opere per le quali i contributi sono previsti al solo fine della loro esecuzione, non ammettiamo assolutamente che il ritardo nella erogazione possa influire sull'esecuzione stessa.

Ritengo che, con questa premessa o con un inciso equivalente, l'emendamento Alessi Franchina ed altri possa essere approvato.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signor Presidente, onorevole Papa D'Amico, desidero sottoporre a tutti, ma principalmente alla Commissione per l'agricoltura, questo quesito: perchè è

stato inserito questo comma, e che cosa succederebbe se lo si sopprimesse? Gli aventi diritto ai contributi farebbero la domanda e poi li conseguirebbero, qualora competano; se noi sopprimessimo il comma, il problema non sussisterebbe più.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Il comma è stato messo per escludere qualsiasi caso di ritardo.

CASTROGIOVANNI. Non è il caso di parlare di ritardi. La soppressione del comma, automaticamente, metterebbe i proprietari in condizione di eseguire il piano e di svolgere tutte le pratiche per ottenere i contributi. Comunque, l'adoperare il termine « ritardata » o « mancata » è un'altra questione, che si riferisce ad altra legge con altra finalità. Il semplice fatto di avere incluso questo comma nel disegno di legge in esame ha creato queste confusioni.

Chiedo, pertanto, che il signor Presidente sottponga all'Assemblea la mia proposta di soppressione di questo comma.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. A titolo personale, aderisco alla proposta dell'onorevole Castrogiovanni.

PRESIDENTE. Ma così riapriremmo la discussione!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo insiste sul comma, poiché ne riconosce la necessità.

NAPOLI - MAROTTA. Suspendiamo la seduta!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole signor Presidente, era stato chiesto po' canzi che si sospendesse la seduta per pochi minuti, per concordare una formula su cui tutti fossero d'accordo; anche la Commissione era di questo avviso; vorrei insistere su questa richiesta.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19)

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, la preoccupazione denunciata in Assemblea dal signor Presidente della Regione è diventata comune a

tutti i settori, perchè è chiaro che le opere che noi promuoveremo per la trasformazione non devono determinare un arresto nell'erogazione, da parte dello Stato, delle provvidenze che le leggi dello Stato, attuali e future, prevedono o potranno prevedere.

Già, di fronte alla mole delle trasformazioni che la nuova nostra legge determinerà, il diritto del privato dovrà subire fatalmente le limitazioni derivanti dagli stanziamenti in bilancio, perchè altro è dire che ogni trasformazione può comportare il dovere dello Stato a pagare, altro è poi determinare quale sarà il quantum di questo pagamento, cioè quante saranno le domande che potranno essere ammesse a contributo. Il diritto del privato e il dovere dello Stato, anno per anno, sono dunque condizionati allo stanziamento in bilancio.

Ora, il nostro emendamento, che ripresentava in sostanza la disposizione contenuta nel disegno di legge del Governo, voleva appunto evitare che la distribuzione nei vari bilanci degli stanziamenti per contributi potesse portare un ritardo nell'esecuzione delle opere fino al giorno in cui le domande dei privati venissero giudicate ammissibili o meno a contributo. D'altra parte, sebbene il dubbio prospettato dal Presidente della Regione possa avere un certo fondamento, l'animo mio è alieno al pensare che le statuzioni nostre possano porre lo Stato nella determinazione di escludere la Sicilia dagli stanziamenti di bilancio in questo settore. Eventualmente, la Regione e la deputazione siciliana al Parlamento nazionale non potrebbero non reclamare in tale ipotesi. Quindi, vi sarebbe per noi, tra l'altro, una garanzia politica.

Ad ogni modo, propongo un nuovo testo, d'accordo con l'onorevole Marino e, ritengo, d'accordo anche con la Commissione. Questo testo può fugare il dubbio che è stato prospettato, dato il richiamo espresso e preciso degli obblighi dello Stato, dato cioè che si stabilisce la permanenza degli obblighi dello Stato rispetto ai cittadini che imprendono queste opere, senza però condizionarne l'esecuzione o almeno il loro inizio alla pendenza delle domande o al loro esito.

Leggo l'emendamento che porterò subito al banco della Presidenza; emendamento, che sostituisce quello in precedenza proposto da me e al quale, quindi, rinuncio:

sostituire al secondo comma dell'articolo 12 il seguente:

« La esecuzione del piano non può essere ritardata dalla pendenza o dall'esito delle eventuali istanze dei privati dirette a conseguire contributi e benefici previsti dalle leggi che regolano la materia. »

In questo modo, abbiamo fatto espresso richiamo agli obblighi dello Stato; però abbiamo detto: in ogni caso, la pendenza dell'istruttoria non esonera il cittadino dall'iniziare le opere.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Si potrebbe distribuire l'emendamento?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Vorrei proporre una piccola modifica all'emendamento Alessi, invece di dire: « dirette a conseguire », proporre di dire: « dirette ad ottenere l'ammissione ai ». Ciò, in relazione ad una osservazione dell'onorevole Cristaldi.

ALESSI. Va bene. Accettiamo la modifica proposta dall'onorevole La Loggia.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il problema dell'ammissione, così, sussiste solo nel caso che essa vi sia.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Nel primo stadio.

CRISTALDI, relatore di minoranza. La lettura dell'emendamento è essenziale.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. L'onorevole Alessi insiste nel testo al quale ho dato la mia adesione? Lei ha letto un testo; ogni testo comprende delle frasi, ogni frase comprende delle parole, ogni parola ha un significato. Avendo io letto testo, frase e parole del suo emendamento, vi ho dato la mia adesione e la confermo, purchè esso non sia cambiato. Ho aderito a quello; qualora dovesse essere cambiato, ritirerei la mia adesione.

ALESSI. Dicendo « la pendenza », il concetto resta lo stesso.

PRESIDENTE. Leggo il testo dell'emendamento Alessi - Marino, con la modificazione

suggerita dall'onorevole La Loggia ed accettata dai proponenti:

sostituire al secondo comma dell'articolo 12 il seguente:

« L'esecuzione del piano non può essere ritardata dalla pendenza o dall'esito delle eventuali istanze dei privati dirette ad ottenere la ammissione ai contributi e benefici previsti dalle leggi che regolano la materia ».

CRISTALDI, relatore di minoranza. Francchina ed io siamo d'accordo.

FRANCHINA. Anche a nome degli altri firmatari ritiro l'emendamento aggiuntivo nel secondo comma.

PRESIDENTE. La Commissione è pregata di manifestare il suo parere.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. La Commissione non è d'accordo.

CRISTALDI, relatore di minoranza. La maggioranza non è d'accordo.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. La maggioranza della Commissione non è d'accordo, perchè aveva aderito pienamente al testo originario dell'onorevole Alessi, mentre il testo che si propone adesso è sostanzialmente diverso; infatti, le modifiche apportate non sono formali, ma sostanziali, come ha anche dovuto ammettere il Governo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non lo nego, anzi lo spiego, se vuole.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Noi abbiamo sospeso la seduta per concordare il testo ed a questo testo concordato la Commissione ha dato la sua adesione. Ora esso è stato ulteriormente modificato, per cui la maggioranza della Commissione si dichiara contraria.

CASTORINA, relatore di maggioranza. Lo Assessore alle finanze è pregato di dare un chiarimento sulle modifiche apportate.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto che fosse apportata una rettifica all'emendamento Alessi, poichè non l'avevo letto prima che fosse presentato, il che spiega che, al-

meno su questo punto, non c'era il mio consenso. Era stato concordato con tutti salvo che con l'Assessore alle finanze, la cui opinione, credo, possa avere un interesse anche per la Assemblea. La ragione per cui ho chiesto questa rettifica è dovuta al fatto che, a mio avviso, la formulazione proposta dall'onorevole Alessi e da altri deputati, si sarebbe potuta prestare ad una interpretazione equivoca, che noi abbiamo il dovere di evitare. L'onorevole Alessi se ne è reso subito conto ed ha accettato la mia proposta. Quale poteva essere questa interpretazione?

ALESSI. Preciso che il testo letto dalla Commissione non diceva: « ottenere », ma « conseguire »; la parola « conseguire » venne cambiata per ragioni letterarie.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ora, il dire che l'istanza è diretta a conseguire può presupporre che il contributo sia già accordato e che l'istanza sia diretta a conseguire un contributo già ammesso; viceversa, dire che è diretta ad ottenere, implica che questo equivoco non può sorgere. Siccome siamo tutti d'accordo che, anche se il contributo non è stato ammesso o non sarà ammesso, il piano dovrà essere regolarmente eseguito, è bene che lo chiariamo. Non è questione di bizantinismi, ma di chiarezza.

FRANCHINA. Esatto.

NAPOLI. A nome anche degli altri firmatari, dichiaro di non insistere nel secondo comma del nostro emendamento sostitutivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alessi - Marino, con la modifica suggerita dall'onorevole La Loggia, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 12.

(E' approvato)

Passiamo, quindi, alla discussione dei seguenti comma aggiuntivi proposti dall'onorevole Alessi:

« La decisione dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, prevista nel primo comma deve essere comunicata, entro dieci giorni, al rappresentante dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia presso il Comitato provinciale dell'agricoltura, che ne dà conoscenza alla Amministrazione centrale dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Contro la decisione dell'Ispettore provin-

ciale dell'agricoltura è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione prevista, reclamo del Presidente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia o del suo rappresentante presso il Comitato provinciale dell'agricoltura, all'Assessore per l'agricoltura e foreste, che, intesi gli interessati, emette entro sessanta giorni, il provvedimento definitivo. »

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Posso ripetere, nei riguardi dei comma aggiuntivi proposti dall'onorevole Alessi, che li accetto con alcune semplici modifiche, per cui il loro testo risulterebbe il seguente:

« La decisione dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, prevista nel primo comma, deve essere comunicata, entro dieci giorni, all'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Contro la decisione dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione sopra prevista, ricorso del Presidente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, che, intesi gli interessati, decide entro sessanta giorni. »

Sta bene, onorevole Alessi? Sostanzialmente, nessuna modifica.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Onorevoli colleghi, con i miei emendamenti ho cercato di porre un equilibrio tra l'iniziativa che può prendere il privato contro le decisioni dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura e le iniziative che deve prendere l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, per le esigenze di difesa dei compiti della legge, in merito alla riforma stessa. Nel testo del disegno di legge del Governo e in quello della Commissione si prevedeva, infatti, soltanto il ricorso del privato; mentre, talvolta, il provvedimento decisivo dello Ispettore provinciale potrebbe anche ledere l'interesse generale, consentendo all'istanza del privato senza un rigoroso fondamento. Il Governo accetta i miei emendamenti; però, vorrebbe apportare alcune modifiche.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Allo scopo di far sì che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia riceva una comunicazione diret-

ta, anzichè per tramite del suo rappresentante presso il Comitato provinciale dell'agricoltura.

ALESSI. Nel mio emendamento si prevede che il destinatario della comunicazione sia il rappresentante dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia presso il Comitato provinciale dell'agricoltura; il Governo, invece vorrebbe che la comunicazione fosse data soltanto alla Amministrazione centrale dell'Ente. Sottolineo all'Assessore che mi sono fermato al rappresentante provinciale dell'E.R.A.S., perchè i termini per il ricorso sono brevi. Ora, mentre il rappresentante locale dell'Ente — al quale, nel mio emendamento, si fa obbligo di dare subito notizia della decisione all'Amministrazione centrale dell'Ente stesso — è in grado di conoscere, anzi già conosce, la situazione dei luoghi, per apprezzare il provvedimento dell'Ispettore dal punto di vista dello Ente, invece la comunicazione diretta all'Amministrazione centrale dell'E.R.A.S. diventerebbe, probabilmente, soltanto una comunicazione burocratica, cioè desterebbe un'attenzione molto relativa da parte del Presidente e del Direttore dell'E.R.A.S..

Il sistema da me proposto è un altro: lo Ispettore, appena adottata la decisione, comunica sia alla parte che al rappresentante dell'E.R.A.S. presso il Comitato provinciale dell'agricoltura il suo provvedimento. Il rappresentante locale ne prende cognizione e, a sua volta, ha l'obbligo di comunicarlo alla Direzione centrale, per modo che da chiunque possa essere avanzato il reclamo o ricorso, sul quale unico competente a decidere è l'Assessore. Ciò, per evitare che la Direzione centrale, a cui possono essere comunicate centinaia di decisioni, non sia in condizione di vagliare, caso per caso, quell'interesse pubblico particolare, che può giustificare il ricorso. Il rappresentante locale, che ha espresso il suo pensiero in sede di Comitato provinciale, eventualmente anche in disaccordo con le decisioni dell'Ispettore, può, vagliando i motivi, provocare il ricorso nel termine previsto. La Direzione centrale dell'Ente dovrebbe, invece, studiare le singole decisioni e chiedere ai suoi rappresentanti locali il parere circa la opportunità del ricorso oppure omettere tutta la procedura, per cui la comunicazione diventerebbe soltanto un imbarazzo burocratico.

Ho fatto un esempio del caso in cui il rappresentante locale dell'E.R.A.S. abbia assunto una posizione difforme dalla decisione dello Ispettore; in questo caso, il rappresentante locale o la Direzione centrale, l'uno o l'altra — chi prima arriva meglio arriva — sarà posto in condizione di stabilire se la motivazione della decisione adottata dall'Ispettore sia esatta o se siano state trascurate le deduzioni fatte dall'Ente per la riforma agraria. Per questi motivi, insisto sulla mia proposta che la notifica avvenga al rappresentante locale dell'Ente per la riforma agraria.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. La trasferibilità dell'azione riesce più difficile.

ALESSI. Nel Comitato provinciale è prevista la rappresentanza dell'E.R.A.S.. La notifica della decisione dell'Ispettore deve pervenire a questo rappresentante.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non è detto che ci sia un ufficio. Tuttora non c'è.

ALESSI. Si dovrà costituire certamente.

Se il rappresentante locale dell'Ente per la riforma agraria, quale membro del Comitato provinciale, deve dare il suo parere consultivo, è naturale che, nel caso in cui la decisione dell'Ispettore risultasse in contrasto col parere da lui in precedenza espresso, debba essere consentito a questo rappresentante di un ente pubblico di esercitare, per suo conto il sindacato sulla decisione, sottomettendo la questione alla Direzione centrale dell'Ente.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Questo è stato il motivo che mi ha indotto alla soppressione. La soluzione c'è, in quanto la decisione dell'Ispettore potrebbe essere notificata al Comitato provinciale, del quale fa parte il rappresentante dell'E.R.A.S.. Comunque, non insisto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Propongo che la comunicazione venga fatta sia al rappresentante locale dell'E.R.A.S., sia direttamente all'E.R.A.S.. In tal modo, si farebbe più presto e si sarebbe più sicuri. Propongo, pertanto, che nel primo comma del testo proposto dall'Assessore Milazzo si ag-

giungano, dopo le parole: « all'Ente per la riforma agraria in Sicilia » le altre: « ed al suo rappresentante presso il Comitato provinciale dell'agricoltura ».

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Quindi all'E.R.A.S. direttamente e al sua rappresentante presso il Comitato provinciale dell'agricoltura. Concordo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La decisione dell'Ispettore è conforme a quella del Comitato provinciale dell'agricoltura; quindi, il rappresentante dell'E.R.A.S. in seno al Comitato non ha bisogno di avere comunicata la decisione.

ALESSI. Il Comitato provinciale dell'agricoltura è un organo collegiale.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Del quale il rappresentante dell'E.R.A.S. fa parte.

ALESSI. L'Ispettore può decidere anche difformemente.

STARRABBA DI GIARDINELLI. No: si dice « su conforme parere ».

ALESSI. Ma ci può essere una maggioranza e una minoranza e, se c'è un interesse pubblico leso, questo deve poter essere fatto valere dal rappresentante dell'E.R.A.S..

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il quale potrebbe anche essere stato assente.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento aggiuntivo Alessi, nel suo testo concordato tra il proponente e l'assessore Milazzo:

aggiungere i seguenti ultimi comma:

« La decisione dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, prevista nel primo comma, deve essere comunicata, entro dieci giorni, all'Ente per la riforma agraria in Sicilia ed al suo rappresentante presso il Comitato provinciale dell'agricoltura.

Contro la decisione dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione sopra prevista, ricorso del Presidente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia all'Assessore dell'agricoltura e delle foreste che, intesi gli interessati, decide entro sessanta giorni. »

ALESSI. Si è venuto così ad un temperamento: il ricorso lo può fare soltanto il Pre-

sidente, ma il rappresentante locale lo può sollecitare.

PRESIDENTE. L'onorevole Napoli insiste negli ultimi comma del suo emendamento sostitutivo?

NAPOLI. Anche a nome degli altri firmatari, aderisco all'emendamento aggiuntivo Alessi, testè letto, intendendo così superati i due ultimi comma del nostro emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo Alessi, nel testo concordato testè letto.

(*E' approvato*)

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Prima di votare tutto l'articolo, desidero un chiarimento. Non ricordo come abbiamo votato l'ultima parte del primo comma. Credo che si sarebbe dovuto dire: « In tal caso determina per quali opere del piano » e non « per quale parte del piano può essere ritardata l'esecuzione ».

FRANCHINA. Si è già votato.

PRESIDENTE. Si è già votato e non possiamo modificarlo.

Pongo ai voti l'articolo 12 nel suo complesso nel seguente testo, risultante dagli emendamenti approvati:

Art. 12.

Inderogabilità dell'attuazione del piano.

« La mancata o ritardata esecuzione delle opere pubbliche di bonifica non esonera il proprietario dell'esecuzione del piano approvato, salvo che l'Ispettore provinciale della agricoltura, su conforme parere del Comitato provinciale, riconosca che le opere del piano sono strettamente connesse e dipendenti dalle opere pubbliche. In tal caso determina per quale parte del piano può essere ritardata l'esecuzione.

L'esecuzione del piano non può essere ritardata dalla pendenza o dall'esito delle eventuali istanze dei privati dirette ad ottenere l'ammissione ai contributi e benefici previsti dalle leggi che regolano la materia.

La decisione dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, prevista nel primo comma, deve essere comunicata, entro dieci giorni, all'Ente per la riforma agraria in Sicilia ed al suo rappresentante presso il Comitato provinciale dell'agricoltura.

Contro la decisione dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione sopra prevista, il ricorso del Presidente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia all'Assessore della agricoltura e delle foreste che, intesi gli interessati, decide entro sessanta giorni. »

(E' approvato)

Si passa alla discussione dell'articolo aggiuntivo 12 bis, presentato dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, Ausiello e Bonfiglio, che è così formulato:

Art. 12 bis.

« La concessione di sussidi e contributi alle opere di competenza privata e di miglioramento di cui alla legge 13 febbraio 1933, numero 215, e successive modifiche ed integrazioni sarà regolata come segue:

a) hanno precedenza nell'assegnazione di sussidi e contributi i proprietari di fondi non superiori ai cinquanta ettari;

b) la proprietà non superiore ai venti ettari ha diritto ai detti sussidi e contributi nella misura massima prevista dalla legge;

c) la proprietà compresa tra i trenta ed i cinquanta ettari avrà diritto ai detti contributi fino alla misura dei tre quinti dei detti massimi;

d) la proprietà compresa tra i trenta ed i cinquanta ettari avrà diritto ai detti contributi fino alla misura dei tre quinti dei detti massimi;

e) per la proprietà superiore ai cinquanta ettari sarà ammesso il solo concorso agli interessi dei mutui nella misura prevista dalla legge.

Le cooperative di coltivatori della terra rientrano nelle disposizioni dei comma a) e b).

I contributi sono corrisposti a seconda degli avanzamenti, per quote di opere utilizzabili con liquidazione a completamento. »

PANTALEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato l'articolo

12 bis, perchè riteniamo che le opere di trasformazione e di bonifica non siano di esclusivo obbligo della proprietà superiore ad una certa estensione, ma siano anche preciso dovere e diritto della piccola e media proprietà. E' ovvio, onorevoli colleghi, che i contributi ed i sussidi vadano assegnati nella misura massima alla piccola proprietà, perchè la piccola proprietà, per lo sforzo che deve compiere per le trasformazioni e per i mezzi che deve approntare, ne ha un maggiore diritto. La piccola proprietà, mancando dei mezzi necessari, di cui la grande proprietà, spesso, anzi sempre, dispone, ha bisogno di una maggiore assistenza. E' per questo che noi, nel secondo comma dell'articolo 12 bis, sosteniamo il diritto di precedenza, nella assegnazione dei sussidi e dei contributi, per le proprietà inferiori ai cinquanta ettari. Oltre che il diritto di precedenza alla piccola e media proprietà, sosteniamo che alle proprietà non superiori a venti ettari debba essere concesso il massimo del sussidio da parte dello Stato: è ciò perchè, secondo la legge 13 febbraio 1933, numero 215, il sussidio non è fisso, ma, per alcune forme e per alcune voci, varia ed è prevista anche la possibilità che esso venga ridotto.

L'articolo 44 della legge 13 febbraio 1933 testualmente dice: « Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38 per cento, quando... ». Cioè prevede un maggior sussidio, quando si tratta di terreni che sono a coltura estensiva o a pascolo montano. Ora, poichè nel disegno di legge in esame noi prevediamo che la proprietà che verrà scorporata, nel caso di mancata trasformazione, è la proprietà estensiva a coltura latifondistica, che è anche la proprietà meno fertile, riteniamo anche per questo motivo che il « fino al 38 per cento » debba essere inteso... Ma l'onorevole Assessore non è presente... (L'Assessore Milazzo rientra in Aula)

STABILE. Possiamo noi imporre allo Stato l'obbligo di dare il massimo del contributo? Esamini la questione sotto questo profilo.

CALTABIANO. Questo è importante.

PANTALEONE. La esamineremo.

Quindi, alla proprietà compresa tra i venti e i trenta ettari dovrebbero essere concessi i quattro quinti del massimo dei sussidi e dei contributi.

E', onorevoli colleghi, in questa proporzione di riduzione, a mano a mano che aumenta la proprietà, che noi possiamo affermare il principio della concessione del massimo, perchè, aumentando l'estensione, diminuisce il massimo del contributo.

Noi sosteniamo, in linea di principio, che il contributo deve essere concesso a tutta la proprietà; ma il massimo dei contributi e dei sussidi alle proprietà estese fino a venti ettari; i quattro quinti del massimo alle proprietà estese dai venti ai trenta ettari; oltre i cinquanta ettari sarà ammesso solo il concorso agli interessi dei mutui nella misura prevista dalla legge, così come stabilisce l'articolo 43 della legge 13 febbraio 1933, che dà facoltà al Ministero all'agricoltura ed alle foreste di agevolare queste proprietà con la concessione di mutui.

Noi, con questa distinzione, verremmo ad agevolare con sussidi e contributi le proprietà con estensione fino a cinquanta ettari, mentre, per le agevolazioni delle proprietà dai cinquanta ettari in su, ci riferiremmo alla legge 13 febbraio 1933.

Non credo, peraltro, che ci sia da preoccuparsi circa la nostra facoltà di legiferare in proposito, perchè, secondo il nostro emendamento, a mano a mano che aumenta l'estensione diminuirebbe la misura del contributo, per cui si avrebbe, praticamente, non un aumento complessivo, ma uno spostamento: il contributo che sarebbe stato concesso alla estensione superiore verrebbe concesso alla minore.

Il penultimo comma dell'articolo 12 bis, da noi proposto, a nostro avviso e credo anche ad avviso dell'Assemblea, è di notevole importanza, poichè si occupa delle cooperative di coltivatori della terra.

Più volte, dal Banco del Governo e da questa tribuna, abbiamo, tutti concordemente, dichiarato che bisogna aiutare le cooperative; ma, fino a questo momento, malgrado i tentativi della sinistra di inserire la cooperazione in questo disegno di legge, si è fatto di tutto per respingerla o per ignorarla. Ogni qualvolta si è parlato di cooperazione, il centro, la destra ed anche il Governo hanno rimandato la questione. Io ritengo, invece, che sia venuto il momento di affrontare il problema della cooperazione, tanto più che noi abbiamo votato il passaggio all'esame degli articoli con il proponimento, con la speranza di modificare in meglio la legge.

La cooperazione si trova ancora ai suoi primi passi. E' stato detto che le cooperative non sono quegli strumenti perfetti che dovrebbero essere per affrontare determinati problemi economici e sociali della Sicilia. Se non lo sono, la colpa, direi, è nostra, la colpa è della maggioranza dell'Assemblea, che fino a questo momento, tutto ha fatto tranne che aiutare le cooperative. Anzi, quello che ha fatto ha avuto il preciso scopo di danneggiare la cooperazione.

Miglioriamo la cooperazione; se noi sopprimiamo l'istituto che può assistere tecnicamente la cooperazione, che cosa succederà? Non perchè la cooperativa non funziona dobbiamo sopprimerla; non perchè la cooperazione non è perfetta dobbiamo distruggerla. Con questa affermazione di principio si può arrivare alla conseguenza assurda che bisogna sopprimere i menomati fisici, gli incapaci, gli inetti. Bisogna agire in modo da aiutare la cooperazione. Ed è per questo che noi, nel penultimo comma dell'articolo 12 bis, affermiamo che le cooperative di coltivatori della terra rientrano nelle disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo stesso. Poichè l'articolo aggiuntivo conclude che i contributi sono corrisposti a seconda degli avanzamenti per quote di opere utilizzabili, io ritengo che l'Assemblea possa trovare in ciò tutte le garanzie circa la liquidazione dei contributi.

Mi auguro che l'articolo 12 bis da noi proposto venga votato dall'assemblea con quel senso di responsabilità che noi abbiamo il dovere di manifestare.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Onorevoli colleghi, il collega Pantaleone ha chiarito i motivi che ci hanno indotto a presentare questo articolo aggiuntivo. L'onorevole Stabile ha interloquito parlando di costituzionalità della nostra proposta.

STABILE. No; non intendeva dir questo. Ponevo una pregiudiziale circa la nostra competenza a modificare la misura dei contributi statali e suggerivo di esaminare se tali modifiche potessero essere impegnative per il Governo centrale.

NICASTRO. L'onorevole Pantaleone ha sottolineato che la legge esistente non stabilisce contributi fissi, e che il massimo del contributo è stabilito discrezionalmente dal po-

tere esecutivo. Abbiamo anche dei precedenti legislativi. La legge emanata per venire incontro alla disoccupazione agricola stabiliva un contributo per opere di miglioramento eseguite dalle piccole, medie e grandi aziende; questi contributi andavano dal 35 per cento per le grandi aziende al 60 per cento per le piccole aziende. Ora il problema è di stabilire legislativamente i limiti e di far sì che essi siano imperativi e non lasciati alla discrezionalità degli organi esecutivi.

Non vi è dubbio che la vigente legislazione stabilisce una varietà di contributi. La legge stabilisce anche che non può esserci cumulo nella concessione dei contributi, sussidi o corresponsione di interessi. Ora, noi abbiamo divisa la proprietà in due grandi categorie; la prima, al disopra di cinquanta ettari, avrebbe diritto al solo concorso degli interessi dei mutui che potranno essere concessi; l'altra categoria, al disotto alla misura massima ai venti ettari, ai quattro quinti di essa per le estensioni dai venti ai trenta ettari, e ai tre quinti per le estensioni dai trenta ai cinquanta ettari. La ripartizione da noi proposta non è in contrasto con i precedenti legislativi, che ammettono una varietà nella concessione del contributo, tanto che questo può essere elevato al 38 per cento o anche ridotto. Ora è da dichiarare se è più opportuno stabilire per legge il limite del contributo per le diverse proprietà, favorendo particolarmente la piccola e media proprietà, o lasciarlo alla discrezionalità degli organi esecutivi.

Si potrà osservare che noi non possiamo modificare ciò che al riguardo è stato stabilito in sede nazionale; ma ciò non è esatto, perchè lo Stato, nella sua legge, ammette la variabilità del contributo e, quindi, noi non facciamo altro che disciplinare il modo in cui devono essere distribuiti questi contributi. Credo che su questo punto non vi siano dubbi da eccepire.

Quindi, noi insistiamo sull'articolo 12 bis, anche perchè la stessa Costituzione stabilisce, all'articolo 44, che la piccola e media proprietà deve essere protetta. Come possiamo proteggerla, se non assicurandole le maggiori agevolazioni ed i maggiori contributi possibili? Anche perchè ci siamo messi in una situazione difficile per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi fondiari noi dobbiamo rendere disponibili quei mezzi finanziari a chi ha

più bisogno, cioè alle piccole e medie proprietà.

STABILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE. Io non sono contrario a stabilire una varia misura di contributi. Mi preoccupa il fatto che noi facciamo riferimento alla legge 13 febbraio 1933, che stabilisce una gradualità, una possibilità di gradualità. Io ritengo che qualora stabilissimo, come si propone con l'articolo 12 bis, di dare alla proprietà fino a venti ettari il massimo, dai venti ai trenta ettari i quattro quinti, dai trenta ai cinquanta ettari i tre quinti del contributo, non potremmo imporre allo Stato di concedere i contributi secondo la gradualità da noi stabilita. Potremmo stabilire una gradualità di ordine generico, cioè che debbono avere il massimo del contributo le proprietà fino a venti ettari e in diversa e minore quantità le altre proprietà, ma genericamente. Stabilire una gradualità ed imporla allo Stato non credo che possiamo farlo, perchè sarebbe in contrasto con l'interesse dello Stato, e ciò potrebbe essere motivo di impugnativa della legge. Questo è il motivo della mia osservazione. Non ritengo che si debba stabilire una gradualità per i contributi da assegnare ai proprietari piccoli, medi e grandi. Su questo punto richiamo l'attenzione dell'Assemblea, perchè ritengo che meritino considerazione.

AUSIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. Vorrei dire qualche cosa sul rilievo testè fatto dall'onorevole Stabile, cioè che mancheremmo di competenza legislativa sulla materia. Ora, non mi pare che il rilievo sia fondato. Esiste una legge statale, la quale, per fini generali, prevede la concessione di contributi, senza una specificazione delle categorie ammesse al beneficio e senza graduazione della misura del contributo in rapporto alle categorie stesse. Lo Stato ha soltanto stabilito il fine generale, ha previsto la concessione di contributi e, se ha stabilito percentuali, lo ha fatto in relazione all'opera e non in relazione ai soggetti del beneficio. Questa è la legge statale. Questi contributi li eroga lo Stato per fini di interesse pubblico, che sono dello Stato, ma coincidono con quelli della Regione. Ora la Regione, la quale ha competenza esclusiva in materia di agricoltura,

cioè ha competenza esclusiva per il raggiungimento di quei medesimi fini per cui lo Stato ha disposto il contributo con la legge del 1933, credo che abbia facoltà di regolare, con criterio di gradualità in rapporto alle categorie beneficiarie, la misura del contributo. Tale facoltà, io penso, potrebbe configurarsi addirittura come semplice esercizio di potere regolamentare, in quanto la norma, mantenendosi entro l'ambito della legge, ne regola le modalità di attuazione. Tale regolamento è ispirato alla peculiarità della struttura della economia agricola della Regione, in quanto si ritiene che l'utilità del contributo riesca maggiore quando lo si distribuisca mediante una graduazione dimensionale tra le varie categorie. Non mi pare, quindi, che vi sia esorbitanza dei poteri della Regione in siffatta materia, la quale, in ogni caso, rientrerebbe nel quadro dell'articolo 17 dello Statuto, non turbando i principi generali della legge nazionale. (*Dissensi dalla destra*).

Ritengo, pertanto, che serenamente non si possa temere la censura di illegittimità costituzionale e che perciò la proposta possa essere approvata.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che l'argomento sia stato parzialmente discusso in occasione dell'articolo 10 bis proposto dall'onorevole Cristaldi e che, purtroppo, l'Assemblea ebbe a rigettare, sotto il profilo di una pretesa incostituzionalità, che, francamente, per me è infondato per una ragione semplicissima. Vero è che i contributi per le opere di trasformazione sono di competenza statale; vero è che lo Stato si riserva la facoltà di graduarne la misura; ma è altrettanto vero che, nei limiti dell'articolo 14 del nostro Statuto, noi abbiamo la facoltà di intervenire sulla materia di competenza statale; possiamo cioè ugualmente coordinare questi contributi, che provengono dallo Stato, purché non venga minimamente ad essere intaccato quello che può essere il vero interesse da parte dello Stato. Per muovere dogianza di incostituzionalità, lo Stato dovrebbe dimostrare che il volume dei contributi che dovrebbe corrispondere attraverso questo contegno risulterebbe maggiore.

CALTABIANO. Ah! Non solo questo!

FRANCHINA. Noi, in sostanza, intendiamo coordinare l'attività di intervento statale in questo settore ed indirizzarla in maniera tale che, da un punto di vista astratto, potrebbe sembrare contraria agli interessi della Regione, poiché in concreto, siccome noi vogliamo tutelare soprattutto il piccolo e medio proprietario, faremmo sì che lo Stato, in definitiva, verrebbe a pagare un minor volume di contributi. Ora, sotto questo profilo, siccome noi non veniamo a ledere nessun interesse economico dello Stato e siccome ogni dogianza presuppone una legittimità da parte di chi intende assumerla, io ritengo che l'articolo 12 bis, da noi proposto, non sia incostituzionale, perché lo Stato mancherebbe di legittimità a sollevare una dogianza, dato che, in definitiva, esso si risolve nella possibilità di stabilire questi contributi in una misura più concreta di quanto non avvenga attraverso la legge del 1933.

BIANCO. Allora la legge, secondo lei, è violata soltanto quando ne viene modificato il conseguente finanziamento?

FRANCHINA. Io non so se ho reso esattamente il mio concetto, onorevole Bianco. Se noi non avessimo il potere di coordinare, di compiere l'attività prevista dall'art. 17 dello Statuto, per una migliore distribuzione, per tutto quello che si attiene ai servizi di determinate funzioni, evidentemente la sua obiezione sarebbe fondata, ma, siccome noi abbiamo, oltre la facoltà di legislazione primaria, anche quella di attuazione, di coordinazione di quelle che sono le discipline nel campo statale, evidentemente, abbiamo questo potere. Altrimenti, non saprei veramente in che cosa consista l'attività prevista dall'articolo 17. Noi, in base all'articolo 14 dello Statuto, purché non lediamo gli interessi economici dello Stato e non aumentiamo il volume dei contributi in materia di agricoltura, non usciamo dai limiti della costituzionalità: la norma sarebbe stata incostituzionale, se avessimo violato la percentuale massima. Se, infatti, dal 60 per cento fossimo passati allo 80 per cento dei contributi, allora avremmo addossato allo Stato un onere che non è previsto in nessuna norma della legislazione statale. Noi, entro quel massimo e quel minimo, stabiliamo una graduazione in aumento per determinati settori che corrispondono esattamente alla piccola e media proprietà, e in diminuzione rispetto alla grande proprietà.

Quindi, io ritengo che lo Stato, dal punto di vista dell'interesse giuridico che attraverso la norma si vuole proteggere, non avrebbe nulla da eccepire. Sotto questo profilo, l'articolo 12 bis è accoglibile.

PANTALEONE. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. Onorevoli colleghi, a mio avviso, la preoccupazione manifestata da alcuni colleghi non ha ragione d'essere. Noi non diciamo che lo Stato deve stanziare una somma maggiore o minore; l'onorevole assessore Milazzo sa meglio di me che la somma per le opere di bonifica in Sicilia è stanziata dallo Stato di anno in anno e, successivamente, con circolare, se ne dispone l'assegnazione. Noi vorremmo che la gradualità nella concessione dei contributi venga stabilita dalla legge e non, di volta in volta, dalle circolari.

AUSIELLO. Come si fa attualmente.

PANTALEONE. Non vorremmo, in sostanza, che si ripetesse l'inconveniente dell'anno scorso, in cui l'Assessorato ha disposto che il 60 per cento della somma stanziata dallo Stato andasse alla grande proprietà e il 40 per cento alla piccola proprietà. Dovremmo, quindi, sin da ora, stabilire che la piccola proprietà ha un diritto di precedenza e che, pertanto, ha diritto al massimo della somma stanziata. Con ciò, noi non alteriamo la somma stanziata dallo Stato. Del resto, un principio del genere l'abbiamo sancito nella legge regionale per l'occupazione della mano d'opera nelle opere di bonifica.

In quella legge noi abbiamo detto il 35 per cento della somma va alla grande proprietà e il 65 per cento alla piccola. Non vedo perchè non dobbiamo ora, in questa legge, applicare nuovamente questo principio, evitando così il pericolo di ripetere l'errore commesso nel 1949 e nel 1950, cioè di assegnare alla grande proprietà il 60 per cento e alla piccola proprietà il 40 per cento, mentre quest'ultima deve affrontare il massimo sforzo finanziario per la trasformazione, anche perchè non dispone di mezzi. Quindi, la preoccupazione di costituzionalità o incostituzionalità non si pone, perchè non veniamo per niente ad intaccare l'interesse dello Stato, in quanto è l'Assessore che ne ha facoltà e diritto, essendo lo

amministratore delle somme stanziate dallo Stato.

LO MANTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MANTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che l'articolo 12 bis proposto dagli onorevoli Franchina ed altri sia incostituzionale, specie per quanto riguarda la lettera e) dello stesso. Questa, infatti, prevede che le proprietà di estensione superiore ai cinquanta ettari saranno ammesse soltanto al concorso all'interesse dei mutui nella misura prevista dalla legge, cosicchè si verrebbe a negare loro qualsiasi contributo.

NICASTRO. Non c'è cumulo. O si dà l'uno o si dà l'altro.

LO MANTO. A parte le considerazioni di ordine economico che possiamo fare, in quanto le proprietà di estensione superiore ai cinquanta ettari non devono essere abbandonate e non devono essere sussidiate col semplice concorso agli interessi dei mutui, io ritengo che la norma contenuta nell'articolo 12 bis sia incostituzionale, perchè dalla legge nazionale non viene previsto che le proprietà al disopra dei cinquanta ettari non devono avere quei contributi che la legge stessa concede.

NICASTRO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

NICASTRO. La legge sulla bonifica integrale, a proposito dei contributi, ammette due casi: o il sussidio, che è fino al 38 per cento, o il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui. Non ammette il cumulo; lo ammette soltanto quando l'uno integra l'altro. La proprietà di estensione superiore ai cinquanta ettari non verrebbe, quindi, esclusa dal contributo ma verrebbe ad ottenere, invece del sussidio, il concorso nel pagamento degli interessi; per cui saremmo perfettamente aderenti alla legge. Infatti, l'articolo 46 della legge 13 febbraio 1933 testualmente dice, all'ultimo comma: « E' tuttavia consentito tale cumulo tutte le volte che l'ammontare del sussidio capitalizzato non raggiunga lo ammontare del contributo. » Quindi, come ha detto l'onorevole Pantaleone, la legge stabilisce due forme d'intervento, di contributo: o concorso nel pagamento degli interessi o

sussidio; noi stabiliamo che alla grande proprietà venga consentito un unico beneficio: il concorso nel pagamento degli interessi.

FRANCHINA. Vorrei sapere dal Governo se la gestione di questi contributi è di nostra competenza.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ho facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Nel mio emendamento, che andava sotto il titolo di articolo 10 ter, avevo proposto che a tutte le proprietà di estensione inferiore ai cinquanta ettari fosse riconosciuto il premio di particolare onerosità del 12 per cento in aggiunta al contributo previsto dalla legislazione vigente. Venne allora fatto osservare che non in base alla legge del 1933, ma in base a quella sulla colonizzazione e particolarmente soltanto per la costruzione di case coloniche, era previsto il 12 per cento di aumento. Ora, non ritengo che il mio emendamento fosse fuori legge, poiché con esso si voleva dare un premio di onerosità già previsto dalle leggi vigenti. Praticamente, che cosa osservavo? Che sarebbe strano che il contributo, cui si avrebbe diritto in base alla legge sulla bonifica, venisse negato in base alla nostra legge sulla riforma agraria. Ed allora sono costretto, stante che siano in materia di regolamento di contributi in relazione alle opere connesse con la presente legge, a chiedere che il mio articolo aggiuntivo 10 ter — la cui discussione fu, a suo tempo, sospesa, perché venisse poi ripresa in questa sede, unitamente a tutti gli altri emendamenti ed articoli volti a questo fine — sia riposto in discussione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo discuteremo dopo.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Non ha importanza; l'interessante è che sia ritenuto ancora in vita e non precluso.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevoli colleghi, a norma della vigente legislazione sulla bonifica e delle norme che l'hanno integrata e modificata successivamente, noi possiamo ipotizzare tre tipi di opere di competenza privata inerenti al miglioramento dei

fondi ed alla trasformazione dell'agricoltura. Abbiamo le opere dipendenti da un piano generale di bonifica da eseguirsi, con i contributi previsti dallo Stato, obbligatoriamente da parte dei proprietari, in quanto necessari all'attuazione dei fini della bonifica, in relazione alle direttive della trasformazione della agricoltura che ciascun piano generale di bonifica deve contenere; le opere di miglioramento dei fondi non dipendenti da un piano generale di bonifica, previste dalla legge numero 215 del 1933 e, infine, le opere dirette alla trasformazione dei terreni, in cui sono compresi anche i miglioramenti fondiari (su questo termine ci siamo già intesi), che saranno espropriati a norma della legge dello Stato — in quanto ci possa essere una legge dello Stato applicabile in Sicilia — o a norma delle disposizioni sulla riforma agraria. Possiamo, quindi, prevedere tre tipi di opere. L'emendamento proposto dagli onorevoli Franchina ed altri si riferisce esclusivamente alle opere di competenza privata. Se dovessimo stare a questa formulazione, dovremmo, quindi, intendere che l'emendamento si riferisca alle opere di competenza privata dipendenti dal piano generale di bonifica, perché queste sono le opere di competenza privata nella loro eccezione tecnica usata dalla legge 1933.

NICASTRO. Non risponde ai tre tipi di questa legge?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Va bene; però, l'emendamento parla di opere di competenza privata, cioè di quelle opere che devono eseguirsi in virtù dei piani generali di bonifica sia nei comprensori già classificati sia in quelli che, per effetto della formulazione dei piani, lo saranno a norma della nostra legge. Ci sono, poi, le opere di miglioramento fondiario non dipendenti da questo piano e le opere di trasformazione dei terreni che saranno scorporati, dei quali l'emendamento non parla.

Fermiamoci alla ipotesi dell'emendamento: opere di competenza privata dipendenti dai piani generali di bonifica. Queste opere debbono essere obbligatoriamente eseguite, indipendentemente dall'esito delle pratiche dirette ad ottenere i contributi previsti dalla legislazione vigente, in base alle direttive generali della trasformazione agraria. Quindi, devono essere eseguite sia da quei proprietari che posseggano terreni di estensione inferiore ai cinquanta ettari sia da

quelli che posseggano terreni di estensione superiore ai cinquanta ettari, in quanto i piani a loro si riferiscono. Secondo l'ipotesi della nostra legge, queste opere devono, invece, essere eseguite dai proprietari che posseggano terreni di estensione superiore ai cento ettari. Vi è una previsione concorrente, con questa subordinata, e cioè che i piani generali prevedono, anche per i fondi di minore estensione, che ci sia questo obbligo di trasformazione e ci sia, quindi, l'obbligo di rispettare i piani generali e le direttive generali di trasformazione agraria. Ma l'ipotesi normale è quella che queste opere devono essere eseguite da coloro che posseggano terreni di estensione superiore ai cento ettari.

Ora, intendo richiamare l'attenzione della Assemblea su questo problema: secondo quanto abbiamo votato poc'anzi, indipendentemente dall'ammissione o meno del contributo, questi proprietari devono eseguire i loro piani; noi, così, li verremmo a privare di ogni diritto a godere del contributo che la legge statale assegnerebbe loro, qualora eseguissero opere di competenza privata dipendenti da un piano generale di bonifica. Se questo è giusto o meno, vorrei che lo valutasse l'Assemblea. Io non credo che sia giusto. Noi imponiamo lo obbligo della esecuzione di questo piano e non possiamo pretendere di privare i proprietari dei contributi che sono stati dati dallo Stato perché nè fruiscono anche loro. Con questo, effettivamente, modificheremmo la legislazione dello Stato e pretenderemmo di impiegare per scopi diversi il denaro che lo Stato ci dà per scopi determinati. E' inutile che mi si dica: c'è una discrezionalità nella concessione di questi contributi nella misura in cui vengono dati, nella scelta della categoria delle opere; tutto questo è vero, ma non vi è la scelta delle persone. Non si possono escludere determinate categorie di cittadini; si possono escludere determinate opere, si possono variare le misure di questi contributi. La legge li prevede vari; normalmente, sono di un terzo e possono arrivare fino al 38 per cento; ma non possono portarsi dal 38 al 50 per cento nel caso di terreni compresi nei comprensori di bonifica, aggiungendo al 38 per cento il premio del 12 per cento per particolare onerosità, che è previsto soltanto per la costruzione di case coloniche, quando si tratti di piccole proprietà contadine e di opere particolarmente onerose. In tal caso si può arrivare al 45 per cento, ma è prevista

una riduzione del 10 per cento, in rapporto al vantaggio conseguente al miglioramento fondiario. Con l'emendamento proposto, si verrebbe, praticamente, ad escludere una categoria di cittadini dal godimento dei benefici disposti dallo Stato, e cioè di quei contributi per i quali sono già stati stanziati dei fondi da parte dello Stato.

Questo, dal punto di vista della gestione di questi fondi, cioè della costituzionalità di una norma che posso limitare la destinazione di questi fondi soltanto ad una particolare categoria di cittadini.

Vi sono, inoltre, ragioni tecniche, che devono essere tenute presenti nella valutazione di questo emendamento. Facciamo un piano generale e stabiliamo determinate opere da eseguire. Il maggiore o minore fabbisogno, in rapporto alle categorie di proprietari raggruppati per estensione di fondi, è data dal contenuto di questo piano che andiamo ad approntare. Può darsi che il piano richieda che i contributi siano interamente destinati a proprietari di estensione inferiore ai cinquanta ettari, se, per avventura, nel comprensorio di bonifica a cui ci riferiamo, esse siano tutte di estensione inferiore ai cinquanta ettari. E non è una ipotesi astratta, perchè ci sono, in determinate zone, soltanto proprietari di estensioni inferiori ai cinquanta ettari. Perchè, in questo caso, noi dovremmo predeterminare le categorie cui dovrebbero essere assegnati i sussidi, quando potrebbe darsi che le somme vadano interamente destinate a proprietari di una certa categoria? Lo stesso può dirsi per altri piani di bonifica che, riguardando proprietà superiori ad un certo limite di estensione, necessiterebbero di un fabbisogno maggiore, mentre noi avremmo predeterminato che la cifra vada destinata in modo diverso.

Quindi, ci sono ragioni tecniche per cui il fabbisogno, il modo di destinazione di queste somme, nasce dalle esigenze e si concreta attraverso la formulazione dei piani e delle direttive. Questo per le opere di competenza privata dipendenti da un piano generale di bonifica.

Vi è, poi, il problema delle opere di competenza privata non dipendenti da piani generali di bonifica, per cui il fabbisogno è determinato dalle domande. Noi dovremmo vedere come ripartire queste cifre in rapporto alle domande che saranno presentate. Non possiamo aspettare che tutte le domande siano presentate per poi stabilire a chi debba essere

data la precedenza nell'assegnazione di questi fondi, perchè ciò bloccherebbe il lavoro. Le nostre direttive generali di trasformazione possono, secondo l'art. 8, già approvato, prevedere opere di competenza privata anche indipendenti da piani generali di bonifica, ma quanto ho già detto vale tanto per i casi in cui devono applicarsi quelle direttive, perchè si tratterà di opere obbligatorie, quanto per i casi in cui quelle direttive non devono applicarsi, perchè si tratterà di fabbisogno determinato dalle esigenze.

Infine, c'è un terzo problema: per i terreni che scorporiamo dobbiamo, naturalmente, destinare una cospicua parte delle somme per contributi, concorsi e sussidi nelle opere di miglioramento fondiario e di trasformazione agraria, perchè non possiamo pretendere di creare la piccola proprietà contadina senza accordare quei sussidi che sono necessari perchè essa nasca viva e vitale, in condizione cioè di poter conseguire una gestione economicamente utile. Di guisa che, anche sotto questo riflesso, non possiamo predeterminare nulla. Il fabbisogno dipenderà dallo sviluppo graduale degli scorpori, in relazione al numero di coloro che diventeranno proprietari di terreni di estensione inferiore ai venti ettari.

NICASTRO. E di quegli altri che rientrano nella legge sulla Cassa del Mezzogiorno.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Certamente, dovremo accordare un trattamento che sarà preferenziale, ma non esclusivo, sui fondi che provengono dalla Cassa del Mezzogiorno.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Quelli sono già previsti.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. I fondi proverranno esclusivamente dalla Cassa del Mezzogiorno. Tutto questo consiglia di non approvare l'emendamento proposto dagli onorevoli Franchina ed altri e di lasciare alla discrezionalità dell'Amministrazione la facoltà di destinare, di volta in volta, obiettivamente queste somme, regolandosi secondo la legge dello Stato e secondo le esigenze concrete.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Taormina e D'Agata:

aggiungere, nel primo comma dell'articolo

12 bis, dopo le parole: « ed integrazione » le altre: « nonchè di quelle dipendenti dalla presente legge ».

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo che l'articolo aggiuntivo 10 ter da me proposto, per il quale era stata sospesa la discussione, sia esaminato contemporaneamente all'articolo 47.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego la Commissione di esprimere il suo parere sull'articolo 12 bis.

BIANCO. La maggioranza della Commissione aderisce alla dichiarazione del Governo, il quale, anche per le ragioni esposte nella discussione dei precedenti articoli, è contrario all'emendamento.

NICASTRO. Chiediamo che i vari comma vengano posti ai voti separatamente e che il primo venga posto ai voti lettera per lettera.

PRESIDENTE. Il Governo e la Commissione si sono dichiarati contrari a tutto lo articolo.

FRANCHINA. Potrebbe darsi che se ne accetti una parte. Noi chiediamo la votazione per appello nominale.

(La richiesta è appoggiata)

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ho chiesto la parola per un richiamo al regolamento. Non credo che si possa ammettere la votazione comma per comma, quando non sussiste un motivo perchè la votazione avvenga in questo particolare modo. Il regolamento prevede il caso in cui siano stati presentati emendamenti a ciascuno dei comma; in tal caso, viene posto separatamente in votazione ogni comma, perchè l'Assemblea potrebbe anche approvarne soltanto uno. Ma, quando si tratta di un articolo che costituisce un unico contesto e non ci sono emendamenti per ogni comma, non si comprende il motivo per una tale votazione.

STARABBA DI GIARDINELLI. L'articolo rappresenta un emendamento aggiuntivo;

si deve votare l'emendamento aggiuntivo nel suo complesso.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' un unico articolo.

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Sulla opportunità di votare comma per comma questo emendamento rispondo con un fatto che mi pare che tagli di netto la testa al toro. Qualcuno ha detto: sono disposto a votare il primo comma, mentre non sono disposto a votare gli altri. La evidenza dei fatti dimostra, quindi, l'opportunità di votare comma per comma.

STARRABBA DI GIARDINELLI. L'articolo è un unico emendamento aggiuntivo.

FERRARA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA. Veramente, ritengo che i vari comma debbano essere posti in votazione separatamente, in quanto, a mio avviso, le lettere a) e b) del primo comma possono essere da me approvate, mentre sono contrario al resto dell'articolo. Ecco la opportunità di votare comma per comma.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' una bella dichiarazione di voto!

CRISTALDI, relatore di minoranza. Mi pare che si appalesi la necessità che si voti comma per comma.

FERRARA. Allora, giacchè vuole la mia dichiarazione di voto, dico che mi riallaccio a concetti già espressi da questa tribuna. Del resto, l'onorevole Assessore può testimoniare che c'è ancora una serie di interrogazioni a proposito della corresponsione dei contributi. Io non avevo preso la parola, perchè ritenevo che l'Assemblea fosse favorevole almeno alla lettera a) del primo comma. Chiedo, comunque, che si voti comma per comma.

NAPOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Si può votare come si vuole, anzi come il Presidente, interpretando il regolamento, deciderà. Ma quello che crediamo è che non abbiamo la possibilità di modificare

la legge dello Stato. Siamo contrari alla formulazione di tutto l'articolo, il quale verrebbe a modificare una legge dello Stato.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Questo è il merito, ed il merito è stato trattato.

NAPOLI. Adesso parlo per dichiarazione di voto, e dico perchè voto no. Voto no, perchè non sono favorevole nè alla lettera a) nè alla lettera b); voto no perchè credo che non siano competenti a stabilire quanto contenuto nell'articolo 12 bis. Di conseguenza, non potendo approvare nè alcuna delle lettere del primo comma nè gli altri comma, è inutile votare separatamente ogni comma ed ogni lettera perchè non possiamo fare niente di quanto questi prevedono.

AUSIELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento, per varie considerazioni. Credo che la legittimità costituzionale della norma sia stata già illustrata e che in proposito il Governo, se non ho mal compreso, non ha fatto rilievi. Ora che è stato modificato, nel senso cioè che per contributo debba intendersi non soltanto quello dipendente da opere obbligatorie per piani generali di bonifica, ma anche quegli altri che possono dipendere dall'applicazione della stessa legge di riforma agraria, voto a favore, ritenendo che con l'emendamento non si violi il principio costituzionale della non interferenza nell'attività legislativa dello Stato.

La norma è opportuna, anche perchè l'obiezione, apparentemente impressionante, per cui da un canto si impone l'obbligo di eseguire l'opera in conformità al piano di bonifica anche alla proprietà eccedente quel dato numero di ettari — cinquanta —, mentre dall'altro la si priva del contributo, non ha fondamento. Ed infatti la legge del 1933 concede il beneficio in forma alternativa; o come contributo diretto o come concorso nel pagamento degli interessi. Ora è ovvio che, mentre il piccolo proprietario difficilmente può attingere al credito, e quindi necessita di un contributo, diretto in denaro, il proprietario che possiede una maggiore quantità di terra, per la sua stessa consistenza patrimoniale, può attingere al credito bancario, ricevendo beneficio sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi. Per questo voto a favore.

PRESIDENTE. La votazione avverrà per divisione soltanto per il primo comma sino alla lettera b), per cui vi è stata diversità di pareri.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Metto in votazione per appello nominale il primo comma dell'articolo aggiuntivo 12 bis, sino alla lettera b) compresa, con la modificazione apportatavi con lo emendamento Franchina ed altri.

Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello nominale: risulta il nominativo del deputato Caltabiano.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Caltabiano.

BENEVENTANO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Ausiello - Bonfiglio - Bosco - Colosi - Cortese - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Di Cara - Franchina - Gallo Luigi - Gugino - Lo Presti - Mare Gina - Marino - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Ramirez - Taormina.

Rispondono no: Adamo Domenico - Ardizzone - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Borsellino Castellana - Cacciola - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Cosentino - D'Angelo - Drago - Faranda - Germanà - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Marotta - Milazzo - Napoli - Papa D'Amico - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

PRESIDENTE. Dichiavo chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione nominale sul primo comma dell'articolo 12 bis fino alla lettera b) compresa:

Votanti	62
Favorevoli	25
Contrari	37

(L'Assemblea non approva)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Metto in votazione per appello nominale la restante parte dell'articolo 12 bis. Procedo, pertanto, all'estrazione del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Landolina.

Chiarisco il significato del voto: sì favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Landolina.

BENEVENTANO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Ausiello - Bonfiglio - Bosco - Colosi - Cortese - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Di Cara - Franchina - Gallo Luigi - Gugino - Lo Presti - Mare Gina - Marino - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Ramirez - Taormina.

Rispondono no: Adamo Domenico - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Borsellino Castellana - Cacciola - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Cosentino - D'Angelo - Drago - Faranda - Ferrara - Germanà - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Marotta - Milazzo - Napoli - Papa D'Amico - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

PRESIDENTE. Dichiavo chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione nominale sulla restante parte dell'articolo 12 bis.

Votanti	61
Favorevoli	24
Contrari	37

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, all'articolo aggiuntivo 12 *ter*, presentato dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, Ausiello, e Bonfiglio, che è così formulato:

Art. 12 *ter*.

« Alla proprietà coltivatrice diretta si applicano le provvidenze di cui ai seguenti paragrafi:

- a) l'esenzione dall'imposta fondiaria per il periodo di anni cinque;
- b) riduzione di un quarto degli interessi per il credito agrario;
- c) fornitura preferenziale di macchine, attrezzi, bestiame, concimi, sementi, piantine, etc.;
- d) assistenza tecnica gratuita da parte degli ispettorati agrari, agronomi condotti e dell'E.R.A.S.. »

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 12 *ter* non vuole che riproporre qui, in altri termini, una delle parti manchevoli del progetto di legge di iniziativa governativa, che è stata proposta in sede di Commissione e da questa respinta.

Per l'articolo 44 della Costituzione, infatti, la legge di riforma agrario deve anche dettare le disposizioni relative alla tutela della piccola e media proprietà. Si può discutere in ordine alla misura di questa tutela, ma non in ordine al principio che è stato sancito nella Costituzione. Tali disposizioni devono intendersi non in senso produttivistico, poiché a ciò provvede un'altra norma della Costituzione sulla creazione delle unità produttivistiche, ma in senso giuridico, in senso fiscale e in senso organizzativo. Evidentemente, non possiamo lasciare passare la legge di riforma agraria senza che si faccia alcuna parola su questo argomento.

Il progetto di legge del Blocco del popolo, che ebbi l'onore di firmare, provvedeva a ciò con un titolo a parte, inteso come provvedimento a favore della piccola proprietà. Questo articolo 12 *ter* ripete quanto, in relazione alla

tutela della piccola proprietà, era stabilito nel progetto da noi presentato.

Dicevo che si può parlare della misura di questa tutela, ma non della questione di principio; ove si riscontrasse che da questa tutela derivino oneri per la Regione, si potrebbe procedere ad una sospensiva perché la questione venga posta ed esaminata, allorquando si discuterà dei mezzi finanziari che dovranno essere stanziati dalla Regione per l'attuazione della riforma agraria.

Volendo, dopo queste precisazioni, entrare nel merito, debbo dire che condivido pienamente l'articolo 12 *ter*, perché a me pare che la piccola proprietà non sia assolutamente assistita, anche se qui, ad ogni piè sospinto, si venga a cantare l'inno alla piccola proprietà e si arrivi a litigare per sapere chi ami di più la piccola proprietà e come la si debba meglio tutelare. Sembra che ci sia quasi una concorrenza, anche di carattere organizzativo, circa la possibilità di pervenire ad una formazione sindacale dei piccoli proprietari coltivatori diretti. Malgrado tutto questo, la piccola proprietà — dicevo — è assolutamente priva di tutela e si trova in condizione di inferiorità nei confronti della grande proprietà, specialmente dal punto di vista fiscale.

E' perfettamente inutile che io mi riferisca a quanto è stato posto in evidenza da me e da altri. E' facile, attraverso quelli che sono gli indici dell'attuale imposizione in materia fiscale, riscontrare che, mentre la grande proprietà riesce ad evadere l'imposizione fiscale sia in altezza che in estensione, la piccola proprietà — non soltanto dal punto di vista del sistema dell'accertamento — è maggiormente colpita.

Ed allora, se è vero che vogliamo aiutare la piccola proprietà attualmente esistente, ci dobbiamo anche preoccupare della piccola proprietà che noi, con questa legge, andiamo a formare. Ove essa dovesse subire le sorti della piccola proprietà attualmente esistente — indipendentemente dall'obbligo costituzionale che vuole un provvedimento nel senso auspicato da questo articolo 12 *ter* — noi non compiremmo un'opera utile per l'incremento della nostra economia agraria.

Occorre, quindi, creare la piccola proprietà — questo è il punto — e far sì che possa vivere in condizioni di vantaggio nei confronti della grande proprietà, della grande impresa, che possa veramente elevarsi a sistema. Mi

pare che questo sia un dovere inderogabile da parte nostra.

Ecco perchè sono favorevole all'emendamento 12 ter, che ho brevemente illustrato e che altri colleghi potranno illustrare ancora e migliorare.

PANTALEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. Onorevoli colleghi, alle ragioni addotte dall'onorevole Cristaldi debbo aggiungere un ricordo storico. Dalla legge 1867 e da altre successive i contadini sono stati posti in possesso di piccoli lotti di terra, che non sono riusciti a mantenere perchè non assistiti. Se i precedenti legislatori si fossero preoccupati di questi problemi, noi oggi non saremmo forse qui ad insistere su questo argomento. E' necessario stabilire delle provvidenze a favore della piccola proprietà esistente e di quella che sarà costituita con la legge che stiamo per approvare, perchè i contadini, privi dei necessari mezzi finanziari, dovrebbero, in caso contrario, affrontare esclusivamente con il loro lavoro le spese inerenti alla trasformazione, alla bonifica, agli obblighi che imponiamo per la buona coltura.

Se non alleggeriamo i pesi e i tributi che gravano sulla piccola proprietà, molto probabilmente avremo la delusione di vedere che appena dopo due anni dalla sua costituzione, la nostra legge avrà avuto nei suoi confronti una funzione negativa anzichè positiva.

Desidero, infine, precisare che, forse per un errore di trascrizione, alla lettera b) si è detto « riduzione di un quarto degli interessi per il credito agrario », anzichè i « contributi nel pagamento di un quarto degli interessi per il credito agrario ». E' ovvio che la riduzione non possiamo farla noi, perchè è l'istituto di credito agrario che deve farla.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, ha la parola il Governo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non credo che questo articolo possa essere accolto, e ciò per un doppio ordine di motivi.

La materia di cui alle lettere a) e b) concerne qualcosa che il Governo si ripromette di esaminare ed esaminerà, in relazione ad un ordine del giorno dell'Assemblea, che faceva specifica menzione di eventuali esenzione di imposte fondiarie relative ai terreni da assegnare.

PANTALEONE. Quale migliore occasione di questa?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si è raccomandato al Governo, con un ordine del giorno, di prendere in sede regolamentare, o di proporre all'Assemblea in sede legislativa, le opportune provvidenze per facilitare la riforma agraria con particolare riferimento alle imposte fondiarie.

FRANCHINA. Perchè non cominciamo?

PANTALEONE. Quindi, a maggiore ragione!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si è stabilito, nell'ordine del giorno, di trattare la materia in altra legge. Il problema non può essere affrontato di scorcio, senza un sufficiente esame da parte della Commissione per la finanza e senza una ponderata valutazione delle conseguenze economiche e finanziarie.

Ritengo, inoltre, superfluo quanto previsto nella lettera c) perchè, per la fornitura degli attrezzi, la materia è regolata dalla legge del 1936, che prevede la concessione di sussidi esclusivi alla piccola proprietà coltivatrice; anzi, in tale legge è detto « esclusivi » invece di « preferenziali ». Quindi, esiste già una norma della legislazione vigente che prevede questo caso.

Per quanto riguarda l'ultima lettera, concernente l'assistenza tecnica gratuita da parte degli ispettorati agrari, degli agronomi condotti e dell'E.R.A.S., debbo dire che questa assistenza gratuita è prevista dalla legge istitutiva dell'Ente di colonizzazione ed è di fatto praticata.

Pertanto, credo che l'emendamento non possa essere accolto.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di manifestare il suo parere.

BIANCO. La Commissione è d'accordo con il Governo.

NICASTRO. Resta inteso che l'articolo sarà ripreso nella legge che sarà fatta.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo ha accettato un ordine del giorno e si è, quindi, impegnato a provvedere.

NICASTRO. La legge sulla bonifica integrale concede l'esenzione dell'imposta fondia-

ria sulla differenza del reddito; c'è, quindi, un precedente. Questo non significa, comunque, che l'emendamento è respinto; ma che sarà discusso in altra sede. E' in questa intesa che noi lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviaato alla seduta successiva. La seduta è rinviata a domani, alle ore 9,30, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) « Composizione del Comitato regionale per la bonifica » (515);

b) « Composizione del Consiglio regionale per l'agricoltura » (516);

c) « Riforma agraria in Sicilia » (401) (*Seguito*).

La seduta è tolta alle ore 21.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo